

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PROGETTO TECNICO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

ALLEGATI:

- PRO01_Relazione Tecnica generale;
- PRO02_Quadro Economico;
- PRO03_Capitolato Tecnico di Appalto;
- PRO04_Schema di Contratto Quadro di Lotto;
 - a. PRO04.1_Schema di Contratto Esecutivo di Lotto per Centro di Costo;
- PRO05_Schema di DUVRI;

Il Responsabile della fase di progettazione
Ing. Giovanni Leone

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PRO01.0_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



Sommario

PREMESSE	3
PARTE I.....	5
1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI	5
2. OBIETTIVI DELLE PRESTAZIONI IN AFFIDAMENTO.....	6
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO.....	7
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
5. FABBISOGNO	9
6. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA	10
7. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO	11
8. DURATA DELL'APPALTO	14
9. CONTRATTO NORMATIVO E CONTRATTI ESECUTIVI	15
10. POLIZZA ASSICURATIVA	16
11. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI	17
12. CLAUSOLA SOCIALE	18
13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI.....	20
13.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	20
13.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	20
13.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	21
13.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI	21
14. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE	23
PARTE II.....	24
15. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CONSISTENZE DEL LOTTO N.1 – LAZIO.....	24
15.1 SEDE DI ROMA, IN VIA MARESCIALLO CAVIGLIA N. 24	24
15.2 SEDE DI ROMA, IN VIA DEI ROBILANT NN. 1, 3 E 11	27
16. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CONSISTENZE DEL LOTTO N.2 – CAMPANIA	31
16.1 SEDE DI CASERTA IN PIAZZA CARLO DI BORBONE	31
16.2 SEDE DI CASERTA SEDE CRS (CENTRO RESIDENZIALE E DI STUDI) CORSO TRIESTE N.2 35	
17. DATI METRICI DELLE SEDI	40
PARTE III.....	41
CONCLUSIONI.....	41

PREMESSE

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel prosieguo anche "SNA"), giusto Accordo di Committenza ausiliaria assunto al prot. n. **2340** del **24.12.2025**, si avvale di ACI Informatica SpA per lo svolgimento di attività di committenza, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, al fine di avviare una procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di contratti quadro per conto della SNA, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltretutto di adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i degli immobili demaniali ad uso governativo ubicati in Roma Via Maresciallo Caviglia nn.14 e 24 e via dei Robilant nn.1, 3 e 11 – Roma, porzione della Reggia - Piazza Carlo Di Borbone e Centro Residenziale e Studi - corso Trieste n. 2 – Caserta, sedi di uffici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La SNA, in base al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in particolare con riferimento all'art. 2, comma 2, lett. e), svolge attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla Pubblica Amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo.

Per l'esercizio delle predette funzioni istituzionali nonché per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e di tutti gli utilizzatori dei propri uffici, la SNA è tenuta a mantenere in buono stato manutentivo tutti i *luoghi di lavoro* così come definiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'all. IV al citato Decreto.

E' opportuno, quindi, provvedere all'approvvigionamento di uno strumento contrattuale che possa, anche in caso di interventi manutentivi urgenti, consentire alle strutture direzionali di operare secondo principi di tempestività, efficacia ed efficienza per l'esecuzione di interventi manutentivi che, in caso di mancata o ritardata esecuzione, possano compromettere anche solo parzialmente la continuità nell'erogazione dei servizi da parte dell'Ente.

Tenuto conto di quanto rappresentato, è intenzione di ACI Informatica S.p.A. procedere, in nome e per conto della SNA, a sistematizzare, omogeneizzare e migliorare in efficienza ed efficacia le modalità di approvvigionamento decentrate dei lavori edili manutentivi, mediante l'acquisizione di un unico strumento contrattuale centralizzato di durata **triennale** sotto la forma giuridica dell'accordo quadro ex art. 59 del d.lgs. 36/2023, volto all'individuazione di un operatore economico cui affidare i sopra richiamati lavori, tramite l'indizione di una procedura negoziata di tipo *aperto* esperita tramite il mercato elettronico della P.A. tenuto dalla Consip S.p.A. sul portale acquistinretepa.it – Bando *Lavori*.



L'art. 59 co. 1 del D.lgs. 36/2023 definisce l'accordo quadro quale strumento contrattuale concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo Quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce all'aggiudicatario l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo. In generale, la Stazione Appaltante che intenda stipulare un accordo quadro ne trae, quindi, benefici in termini di flessibilità gestionale ma anche di risparmio di tempo e costi amministrativi, in quanto essa non assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata prestazione, ma ha la facoltà di acquisirla al momento del bisogno effettivo senza procedere a avviare un procedimento amministrativo per ciascun singolo fabbisogno. Evitare lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto prestazioni analoghe consente anche di ovviare, in maniera certa, agli eventuali frazionamenti di spesa oltre che contribuire al rispetto del più generale principio della rotazione.

Il modello acquisitivo che si intende proporre presuppone l'esecuzione di una procedura negoziata organizzata in due lotti *geografici* la cui aggiudicazione presupporrà la successiva stipula dell'accordo quadro per ogni lotto con unico operatore economico ex art. 59, co.3 del D.lgs. 36/2023.

L'acquisizione in oggetto è inserita nell'ambito della Programmazione triennale dei lavori 2026/2028, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e trova la copertura economica relativa alla sua prima annualità nell'ambito delle competenze del 2026, anche a seguito di eventuali riclassificazioni nell'ambito degli oneri di gestione che l'ente committente dovesse apportare.

Il presente documento illustra l'analisi economica ed i principali aspetti della procedura in oggetto.

PARTE I

1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI

L'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per le PP.AA. l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ove vigenti *rationae materiae*. ACI Informatica S.p.A., pur non ricadendo giuridicamente nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta L. 208/2015, è tenuta, prima di avviare iniziative acquisitive, ad effettuare un confronto comparativo e di *benchmark* rispetto agli strumenti acquisitivi eventualmente messi a disposizione dal soggetto aggregatore nazionale.

Allo stato attuale, non esistono convenzioni Consip attive in materia e, trattandosi di immobili sottoposti a tutela dal vincolo storico e artistico del Ministero della Cultura, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, non è altresì possibile indire un Appalto Specifico a valersi sul SDA Lavori di manutenzione – ID 2680.

Ai fini dell'affidamento del contratto quadro in esame, pertanto, si procederà con autonoma procedura competitiva sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione da Consip S.p.A. per il tramite della PAD *acquisinretepa.it* per le seguenti categorie merceologiche del Bando di abilitazione *Lavori*:

- *OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*

- *OG11: Impianti tecnologici*

2. OBIETTIVI DELLE PRESTAZIONI IN AFFIDAMENTO

L'appalto avrà ad oggetto un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico, sedi della SNA e soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda, altresì, la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

La procedura sarà aggiudicata in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 1, del Codice.

Nel bando Lavori del MePa di Consip S.p.A. è fornita documentazione con la descrizione delle prestazioni che sono oggetto dell'Appalto con le relative caratteristiche e requisiti che gli operatori economici devono possedere ai fini dell'esecuzione.



3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO

Nei limiti del perimetro e delle tipologie di prestazioni oggetto della Categoria Merceologica, gli interventi richiesti in fase di AS dovranno ricadere nelle seguenti categorie di qualificazione SOA:

- **OG 2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI:** *Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.*
- **OG 11 – IMPIANTI TECNOLOGICI:** *Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.*

Si precisa che gli interventi potrebbero essere compresi anche in categorie di lavori che richiedono il possesso delle abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. per gli impianti oggetto dell'Appalto, così come il rilascio di certificazioni di cui al medesimo decreto.

Ove applicabile, gli interventi/lavori di manutenzione e le prestazioni professionali qualora richieste, devono essere svolti in accordo con il Piano di Azione Nazionale per il GPP, conformemente all' «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», di cui al **DM 24 novembre 2025**, Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025.



4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in 2 (due) Lotti: tale suddivisione di tipo funzionale e geografica risponde all'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità nonché di corrispondere in maniera pro-concorrenziale all'effettiva segregazione ed articolazione del sub-mercato di riferimento:

N. LOTTO	OGGETTO	DETTAGLIO
LOTTO 1	Lazio	Sedi entro la città di Roma
LOTTO 2	Campania	Sedi entro la città di Caserta

Con gli aggiudicatari di ciascun Lotto, ACI Informatica sottoscriverà un unico Contratto Quadro di tipo normativo, in ragione del quale SNA emetterà singoli Contratti esecutivi entro il limite dell'importo complessivo del Contratto Quadro medesimo e per tutta la sua durata.

Ciascun Operatore Economico potrà presentare offerta per uno o più Lotti, ma al **medesimo Operatore potrà essere aggiudicato massimo un solo Lotto tra quelli complessivamente ed eventualmente aggiudicati**, da scegliersi sulla base del criterio di rilevanza economica, in ordine decrescente, dei Lotti stessi. Tuttavia, nel caso in cui un concorrente, già risultato aggiudicatario di un Lotto, dovesse risultare unico aggiudicatario anche nell'ulteriore Lotto altrimenti deserto, detto Operatore potrà aggiudicarsi anche il secondo Lotto, fatto salvo il proporzionale possesso cumulativo dei requisiti richiesti per tutti i Lotti aggiudicati.

Per effetto dei Contratti normativi di Lotto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante appositi e successivi Contratti esecutivi emessi nei limiti del rispettivo importo complessivo massimo riservato a ciascun Lotto.

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni, il conseguente pagamento del corrispettivo e l'eventuale contenzioso afferente all'esecuzione dei contratti, saranno gestiti direttamente dalla struttura della SNA che beneficia delle relative prestazioni contrattuali, fermo restando l'unicità del RUP e le restanti previsioni di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i con riguardo ai compiti e alle responsabilità a questi affidati.

5. FABBISOGNO

La consistenza acquisitiva sarà destinata alle 4 sedi in uso alla SNA:

1. Roma, Via Maresciallo Caviglia n. 24
2. Roma, Via dei Robilant nn. 1, 3 e 11 (Cod. bene RMB0215)
3. Caserta, Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone
4. Caserta, Centro Residenziale e di Studi (CRS) in Corso Trieste n.2.

L'analisi dei fabbisogni stimati nel periodo di riferimento ha determinato, nei 36 mesi previsti, un fabbisogno di lavori manutentivi ordinari e straordinari per il **Lotto n. 1 – Lazio**, pari a:

- 1.260.000,00 € per lavori afferenti alla categoria OG2;
- 1.260.000,00 € per lavori afferenti alla categoria OG11.

L'analisi dei fabbisogni stimati nel periodo di riferimento ha determinato, nei 36 mesi previsti, un fabbisogno di lavori manutentivi ordinari e straordinari per il **Lotto n. 2 – Campania**, pari a:

- 1.240.000,00 € per lavori afferenti alla categoria OG2;
- 1.240.000,00 € per lavori afferenti alla categoria OG11.

Tutti gli immobili sono di proprietà del Demanio dello Stato in concessione alla SNA ad uso governativo, e sono sottoposti a tutela dal vincolo storico e artistico del Ministero della Cultura, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte seconda e ss.mm.ii.

6. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

La determinazione della base d'asta è stata operata tenendo conto dei fabbisogni stimati e rappresentati in precedenza.

La base di calcolo dell'offerta economica sarà rappresentata dagli **sconti d'asta che i concorrenti offriranno in relazione ai listini regionali delle OO.PP. territorialmente applicabili e vigenti** per ciascun ambito territoriale di Lotto o, alternativamente, dei prezzari ufficiali DEI applicabili.

Tali listini, pertanto, hanno rappresentato il riferimento principale per la valorizzazione della base d'asta.

Si evidenzia che il personale addetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere comunque inquadrato nell'ambito di più contratti collettivi nazionali: il **CCNL Edilizia-industria** o, in subordine, il **CCNL Metalmeccanico - industria**.

Ai fini della presente gara, per l'applicazione del CCNL di riferimento, varranno le previsioni assunte dal legislatore regionale territorialmente competente all'atto della redazione ed approvazione dei propri Listini Regionali delle OO.PP. e, pertanto, si provvederà a confrontare l'aderenza e la coerenza dei CCNL in uso dal concorrente in riferimento a quelli adottati dal legislatore regionale nel proprio listino OO.PP.

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015). In tal modo si impedisce di fatto l'applicazione al lavoratore di Contratti collettivi c.d. "pirata" (ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative) o l'applicazione di un Contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera [TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488].

In fase di predisposizione della presente, per la stima della manodopera da scorporare in quadro economico, è stata assunta una incidenza media pari al 30% per le lavorazioni proprie della categoria OG2 e del 37% per la categoria OG11, pervenendo quindi a **1.675.000,00 € complessivi** quali **costi stimati della manodopera** per il presente accordo quadro.



7. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Di seguito si espone il conto economico dell'appalto:

LOTTO 1 - LAZIO QUADRO ECONOMICO DI COMMESSA			
1)	VALORE LAVORI OG2		€ 1.260.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 1.260.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 844.200,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 2.520.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza interferenz. 2,00% di A)		€ 50.400,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS 2,00% di A)		€ 50.400,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 2.520.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 <i>Quota Centrale di committenza [25% del 2%]</i>		€ 12.600,00
	B 7.2 <i>Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]</i>		€ 37.800,00
		tot.	€ 50.400,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 554.400,00
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 554.400,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 604.800,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 3.124.800,00
ROMA, Lì 6/2/2026		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Giovanni Leone</i>	



LOTTO 2 - CAMPANIA QUADRO ECONOMICO DI COMMESSA

1)	VALORE LAVORI OG2		€ 1.240.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 1.240.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 830.800,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 2.480.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	2,00% di A)	€ 49.600,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS	2,00% di A)	€ 49.600,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 2.480.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 <i>Quota Centrale di committenza [25% del 2%]</i>		€ 12.400,00
	B 7.2 <i>Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]</i>		€ 37.200,00
		tot.	€ 49.600,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A)	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 545.600,00
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 545.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 595.200,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 3.075.200,00
ROMA, Li 6/2/2026		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Giovanni Leone</i>	



QUADRO ECONOMICO GENERALE

1)	VALORE LAVORI OG2		€ 2.500.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 2.500.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 1.675.000,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 5.000.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	2,00% di A)	€ 100.000,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS	2,00% di A)	€ 100.000,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO	al lordo degli oneri sicurezza	€ 5.000.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 <i>Quota Centrale di committenza [25% del 2%]</i>		€ 25.000,00
	B 7.2 <i>Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]</i>		€ 75.000,00
		tot.	€ 100.000,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A)	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 1.100.000,00
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 1.100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.200.000,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 6.200.000,00
	ROMA, Lì 6/2/2026	il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Giovanni Leone</i>	

8. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto quadro è di **36** mesi, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione.

Attesa la peculiarità del contratto in acquisizione (accordo quadro pluriennale), non è prevista alcuna opzione di rinnovo. Tale scelta discende dalla contestuale valutazione di almeno due aspetti essenziali caratterizzanti la procedura in esame: il primo è relativo alla necessità di evitare rapporti contrattuali che abbiano durate eccessive; il secondo, direttamente correlato alla natura stessa del contratto ricercato, è relativo al carattere generale del contratto *quadro* al quale, come noto, la Stazione Appaltante ricorre quando riconosce la necessità di un dato fabbisogno specifico, ma non è in grado di fissare preventivamente e rigorosamente né la *quantità* esatta della prestazione ricercata né la *tempistica*.

A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo sarà però prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. *tecnica*, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ove questa sarà stata amministrativamente avviata.

9. CONTRATTO NORMATIVO E CONTRATTI ESECUTIVI

Con l'aggiudicatario ACI Informatica sottoscrive un contratto quadro (normativo) a valle del quale la SNA potrà sottoscrivere uno o più contratti esecutivi di competenza.

La SNA, intervenuta la stipula del Contratto normativo, per ciascun contratto esecutivo provvederà a nominare un *Responsabile Unico di Progetto/DL* al quale competerà l'aggiornamento delle schede ANAC ed il conseguimento di un CIG derivato per ogni singolo contratto esecutivo. SNA valuta per ogni Contratto Esecutivo, in ragione delle previsioni di legge applicabili, la contestuale nomina delle restanti figure tipiche del processo edilizio, tra cui la Direzione lavori e il Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione o eventuali assistenti al RUP esecutivo ricorrendo, ove ritenuto congruo e debitamente autorizzato, al ricorso di personale afferente alla Centrale di committenza delegata.

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni sarà gestito direttamente dalla SNA ovvero dai sottoscrittori del singolo contratto esecutivo e nei cui confronti verranno emesse le fatture da parte dell'appaltatore.

10. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dell'appalto, derivasse alle Committenti o a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico dell'aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale riguardo l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra, per tutta la durata del rapporto contrattuale, previa stipula, anche di carattere non esclusivo per il presente appalto, di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà prevedere:

a) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) all'appalto e nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'aggiudicatario (responsabilità civile personale);

b) che nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, sia compresa la SNA e i relativi dipendenti.

La predetta copertura assicurativa, erogata da primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 e RCO non inferiore a € 1.000.000,00.

Nella garanzia RCO si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dalla Ditta esecutrice. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La Stazione Appaltante e la committente restano esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Copia delle polizze RCT e RCO dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione del contratto normativo.



11. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

I criteri di selezione, i requisiti generali, i requisiti speciali ovvero i requisiti professionali e gli economico-finanziari di partecipazione alla presente procedura sono riportati in sede di Lettera d'invito/Disciplinare di gara.

12. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), la stazione appaltante persegue l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale, la tutela del lavoro e la promozione delle pari opportunità. Trattandosi di appalto di lavori su patrimonio storico vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e in assenza di un operatore economico uscente specifico, la presente clausola disciplina gli obblighi dell'aggiudicatario volti a garantire standard qualitativi e tutele sociali elevate.

Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

L'operatore economico si impegna ad applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto il seguente contratto collettivo:

- **Settore:** Edilizia e Affini.
- **Codice Unico (CNEL):** F011 (ovvero quello che garantisca le medesime tutele e sia maggiormente rappresentativo nel settore edilizia). L'Appaltatore garantisce ai propri dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL sopra indicato, nonché la piena conformità alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro vigenti.

Obblighi di Nuova Occupazione e Pari Opportunità

In assenza di personale da riassorbire, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. **Incremento Occupazionale:** In caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario si impegna a riservare una quota pari al **30%** delle stesse a giovani di età inferiore a 36 anni e a donne, in coerenza, ove applicabili, con gli obiettivi in materia di occupazione giovanile e femminile previsti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di programmazione (PNRR/PNC).
2. **Inclusione Sociale:** L'aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, un piano di gestione del personale che privilegi, a parità di competenze tecniche richieste per il restauro specialistico, soggetti provenienti da percorsi di inserimento lavorativo o categorie svantaggiate (ex L. 68/1999).

Monitoraggio e Inadempimenti

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, con cadenza semestrale, una relazione circa l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

- **Verifiche:** La Stazione Appaltante verificherà il rispetto del CCNL indicato tramite il monitoraggio del DURC e dei flussi contributivi.
- **Sanzioni:** L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla clausola sociale e l'applicazione di un CCNL incongruo rispetto a quello indicato nel bando (salvo dimostrazione di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023) costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono dar luogo alla risoluzione del contratto

Clausola di salvaguardia per la specializzazione (D.Lgs. 42/2004)

Data la natura degli interventi su beni vincolati, resta fermo l'obbligo per l'operatore di impiegare maestranze in possesso delle qualifiche e formazione previste per le categorie specialistiche (es. **OG2**), garantendo che la tutela sociale non pregiudichi il requisito di alta professionalità richiesto per la conservazione del patrimonio culturale.

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

Le varie prestazioni comprese nell'AS, attesa la previsione del Capitolato generale del bando istitutivo del SDA, saranno affidate con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

13.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "Ambiti di Valutazione", definiti all'interno dell'appendice 1 al Capitolato d'Oneri del bando istitutivo:

A) ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO	Punti 24
B) MISURE AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Punti 12
C) CRITERI ESG DELL'OPERATORE	Punti 22
D) SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ AMBIENTALE (CAM EDILIZIA)	Punti 22

La valutazione sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub-Criteri di Valutazione" elencati nella sottostante "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle sottostanti si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera "Q" vengono indicati i "Sub-Criteri Quantitativi (presenti sulla piattaforma), i cui punteggi saranno attribuiti automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera "T" vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari" (presenti sulla piattaforma), il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

13.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi tabellari e quantitativi cui è assegnato un punteggio della tabella, è attribuito il relativo punteggio tecnico corrispondente alla offerta che il concorrente vorrà eventualmente proporre alla stazione appaltante.

Con riguardo agli elementi quantitativi Q e tabellari T di cui alla precedente tabella di attribuzione dei punteggi tecnici, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta (T) o della selezione effettuata nella lista di scelte (Q).

Il concorrente potrà caricare, già in sede di gara, a sistema le eventuali prove circa l'effettivo possesso dei requisiti premiali offerti, ferma restando la successiva facoltà della Stazione Appaltante di verificare secondo le previsioni del Codice e con le modalità ivi riportate l'effettivo possesso in capo al concorrente.

13.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema il ribasso unico percentuale medio finale offerto (IVA esclusa) (riferito al listino regionale OOPP Lazio o Campania, a seconda del Lotto di partecipazione oppure alternativamente ai prezzari DEI applicabili).

L'operatore economico, in relazione a ciascun lotto, dovrà indicare a Sistema la percentuale unica di ribasso, in modalità solo in cifre con 3 cifre decimali, rispetto alle basi d'asta di lotto indicate.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

13.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:



$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

14. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Stazione Appaltante nominerà la Commissione giudicatrice ed il Seggio amministrativo di gara *ad hoc*. Il Seggio procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza e correttezza della presentazione a Sistema delle offerte su MePa di Consip S.p.A. Per la procedura opererà la cd. *inversione procedimentale*: per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche opererà la Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. E' possibile il ricorso all'inversione procedimentale attesa la scelta di operare una RdO di tipo *aperto* (Parere MIT 2615 del 18.7.2024).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, ove da questi richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte. Al Seggio amministrativo è demandato l'onere di verificare la completezza della documentazione amministrativa propria del temporaneamente primo graduato.



PARTE II

15. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CONSISTENZE DEL LOTTO N.1 – LAZIO

15.1 SEDE DI ROMA, IN VIA MARESCIALLO CAVIGLIA N. 24

Porzione dell'immobile demaniale (architettura razionalistica risalente agli anni '30) in concessione governativa alla SNA con destinazione d'uso uffici e aule formative, che richiede un approccio conservativo e impianti a basso impatto visivo.



La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ex SSEF "Ezio Vanoni", fa parte di quella che era la foresteria nord del complesso sportivo del Foro Mussolini (oggi Foro Italico). Nello



stesso complesso sono presenti l'istituto don Gnocchi e l'istituto tecnico Superiore P.A. Il complesso è costituito da corpi di edifici accostati tra loro e sfalsati uno rispetto all'altro, a formare una sorta di corpo scalettato che si sviluppa longitudinalmente. La porzione di prospetto, in uso alla Scuola, è costituita da due corpi di fabbrica in cui uno, posto centralmente, presenta l'ingresso principale (al centro) e due ulteriori accessi alle estremità e l'altro, posto più a nord del complesso, è posizionato leggermente arretrato rispetto al corpo centrale e presenta una posticcia scala metallica di emergenza. La facciata si presenta completamente rivestita "a cortina" tramite l'uso di listelli in laterizio di colore "rosso" terracotta. La fascia basamentale presenta una zoccolatura in marmo chiaro che corre lungo tutto il prospetto e che si interrompe solo in corrispondenza degli accessi, per la presenza di scalinate e porte di notevoli dimensioni. La facciata è scandita orizzontalmente da file di finestre che, conformate a dare l'effetto di "finestre a nastro", conferiscono regolarità, rigore e semplicità al prospetto. Gli infissi presentano una partitura in lastre di marmo chiaro che, intervallate dai serramenti, danno un ritmo di verticalità al "nastro orizzontale" delle bucatore. Inoltre, le finestre presentano gli imbotti laterali e superiori rivestiti dello stesso marmo chiaro delle partiture laterali che si presentano frontalmente come una fina cornice, a riquadrare l'intera bucatore ma che, nella parte inferiore dell'infisso costituiscono il davanzale delle finestre. Anche le porte di accesso presentano lateralmente (nello spazio di muro tra una porta e l'altra) lo stesso rivestimento in lastre di marmo chiaro presente tra le finestre.

La copertura del complesso è piana: un lastrico solare accessibile e delimitato lungo tutto il perimetro da un basso muretto di protezione, coperto con soglie in pietra, non sono visibili in facciata i pluviali per lo smaltimento delle acque meteoriche in quanto contenuti nello spessore murario, dietro il paramento in laterizio.

Lo stabile di Via Caviglia è stato preso in carico dalla SNA a seguito della soppressione di cinque Scuole, così come previsto dall'art 21 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito poi dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014. L'immobile in questione è stato consegnato dal Demanio alla SNA il 26 giugno 2015.

L'immobile è sottoposto al vincolo del Ministero della Cultura, registrato al Catasto N.C.E.U. 250, p.lla 9.

L'immobile è strutturato su 3 piani.

Il piano terra è costituito da due punti accesso con tornelli. L'ambiente è dotato di un'aula magna e di aule formative. È presente un blocco di servizi igienici.

Il Primo piano è dedicato alle aule formative. Sono presenti due blocchi di servizi igienici.

Il Secondo piano è a composizione mista con aule dedicate all'attività formative e uffici destinati all'attività amministrativa. Sono presenti due blocchi di servizi igienici.

Il terzo piano è interamente dedicato ad uffici. Sono presenti due blocchi di servizi igienici.

Tutti i servizi igienici sono datati e richiedono un intervento straordinario.

È presente carta da parati in alcuni punti ammalorata.

Sono presenti in alcune stanze problemi di infiltrazione determinate da un ammaloramento del lastrico solare.

La manutenzione ordinaria degli impianti è gestita attraverso l'adesione al Facility management Consip.

Gli impianti sono strutturati secondo le specifiche di seguito riportate.

IMPIANTI ELETTRICI

La fornitura elettrica del sito è in media tensione con cabina propria. E' prevista una fornitura elettrica per un massimo di 342 KW si attesa ai quadri di media tensione della cabina di trasformazione situata al piano terra. La distribuzione elettrica primaria è del tipo radiale con quadro generale a bassa tensione posto in prossimità dei 2 trasformatori. Segue la distribuzione in elevazione ai 21 quadri di zona, i quali distribuiscono la forza motrice alle utenze. Di seguito l'elenco dei punti energivori:

- N. 732 punti di forza motrice
- N. 1070 corpi illuminanti
- N. 25 corpi illuminanti di emergenza
- N. 28 macchine MITSUBISHI a pompa di calore
- N. 7 macchine ad espansione diretta

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Nel locale centrale termica della Scuola sono installate 2 caldaie del 1992 con una potenza cadauno di 488 KW. Tuttavia, la climatizzazione invernale è supportata anche dalle 28 macchine MITSUBISHI a pompa di calore. La distribuzione in ambiente avviene attraverso 188 radiatori e 109 ventilconvettori.

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

La climatizzazione è realizzata attraverso

- N. 28 macchine MITSUBISHI a pompa di calore
- N. 7 macchine ad espansione diretta

La distribuzione in ambiente avviene attraverso 109 ventilconvettori

IMPIANTI IDRICI

L'impianto nasce dal punto di fornitura Acea Ato 2 per poi distribuirsi attraverso un collettore principale in prossimità del contatore. La distribuzione è supportata prevalentemente in dorsale in acciaio zincato, ad eccezione di recenti installazioni in multistrato e/o Pead

IMPIANTO ANTINCENDIO

Nel 2025 la sede è stata oggetto di una revisione straordinaria degli impianti complessivi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Sono presenti 2 ascensori

- Ascensore CEAM, portata 1000 kg
- Ascensore Bonfedi, portata 900 Kg

IMPIANTI RETE E CONTROLLO ACCESSI

L'immobile è dotato di

- TVCC con monitor e 24 telecamere
- n. 4 tornelli
- n. 1 Sistema citofonico
- n. 1 centrale antintrusione con 32 rilevatori volumetrici
- n. 11 switch e 131 prese RJ45
- n. 81 prese telefoniche RJ11
- n. 102 diffusori acustici

15.2 SEDE DI ROMA, IN VIA DEI ROBILANT NN. 1, 3 E 11

Porzione dell'immobile demaniale (architettura razionalistica risalente agli anni '30) risalente agli anni '30 con destinazione d'uso uffici e aule formative, che richiede un approccio conservativo e impianti a basso impatto visivo.



La SNA occupa i civici 1-3-11 di Via dei Robilant. Il civico 1 al piano terra è occupato dallo IUSM, il civico 7 è occupato dal Liceo Farnesina e sul lato Lungotevere dall'Istituto Superiore Colonna. Il civico 3 è in uso alla scuola ed è allestito come sala mensa.

Per esigenze funzionali della SNA, parte dei locali adibiti ad uso ufficio in Via dei Robilant n. 11 sono stati trasformati in aule didattiche. Pertanto, la superficie degli uffici passa da 1145 mq a 770 mq, mentre la superficie delle aule passa da 830 mq a 1205 mq.



L'immobile è sottoposto al vincolo del Ministero della Cultura, registrato al Catasto N.C.E.U. Foglio 250, p.IIa 241.

La facciata è strutturata conformemente a quanto indicato per lo stabile di Via Caviglia, completamente rivestita "a cortina" tramite l'uso di listelli in laterizio di colore "rosso" terracotta. La fascia basamentale presenta una zoccolatura in marmo chiaro che corre lungo tutto il prospetto.

Con particolare riferimento all'immobile di via Robilant civico 11, allo stato attuale il piano terra presenta alcune aule che necessitano di manutenzione per poter essere adibite ad uso formativo; il primo piano è in uso all'Università Foro Italico, il secondo piano è stato di recente ristrutturato ed è in uso al Dipartimento del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre il terzo piano è vacante e richiede attività di manutenzione per l'utilizzo delle stanze ad uso Ufficio.

Il lastrico solare presenta alcuni punti ammalorati che necessitano di manutenzione. E' necessario revisionare le pluviali. La manutenzione ordinaria degli impianti è gestita mediante adesione al facility management di Consip.

Di seguito si riportano le indicazioni sugli impianti.

Impianti Climatizzazione

L'impianto di climatizzazione estivo ed invernale dei locali del piano terzo è composto da una serie di monosplit ad espansione diretta, con unità interne a parate ed unità esterne collocate sui davanzali esterni delle finestre.

I sistemi sono alimentati elettricamente dal quadro elettrico generale di piano.

IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA AD USO SANITARIO

L'acqua calda sanitaria dei servizi igienici è prodotta utilizzando singoli bollitori elettrici ad accumulo; le reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda sanitaria sono collocate sottotraccia all'interno delle pareti e dei pavimenti.

IMPIANTO IDRICO DI SCARICO

Gli scarichi fognari sono costituiti da colonne passanti all'interno delle pareti in corrispondenza dei servizi igienici. L'edificio non risulta dotato di impianto di trattamento e di distribuzione dell'aria primaria; sono presenti dei sistemi di estrazione dell'aria dai bagni che veicolano l'aria all'esterno.

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Il QE di piano è collocato su una parete della sala d'attesa ed è suddiviso in tre sezioni: LUCE, FM, PREFERENZIALE. La distribuzione delle postazioni di lavoro è di tipo esterno con canale in pvc a parete; la distribuzione principale è in parte sottotraccia in parte a vista



in canale a parete nel corridoio. Ognuna delle stanze è dotata di un quadro elettrico di alimentazione, con circuiti di forza motrice ed alimentazione, a loro volta alimentati a gruppi dal QE di piano.

L'impianto di illuminazione normale è composto da corpi illuminanti ad incasso in controsoffitto, con lampade di tipo fluorescente e potenza 4 x 18 W, comandate in accensione da interruttori a parete.

L'illuminazione di emergenza è composta da corpi illuminanti a parete di tipo fluorescente, con finitura e caratteristiche eterogenee.

I gruppi prese delle postazioni di lavoro sono dotate di prese dati collegate con il rack di piano, presente in sala d'attesa, dove sono attestati i cavi di rete che collegano il rack con il centro stella d'edificio.

Il Civico 3 di Via dei Robilant in uso alla Scuola è costituito da un piano terra i cui locali sono completamente attrezzati per l'attività di ristorazione collettiva (mensa) e sono dotati di impianti elettrici e meccanici; in particolare, l'impianto di climatizzazione è servito da un gruppo frigo posto sul terrazzo di copertura, nelle vicinanze dello sbocco della cappa di aspirazione delle cucine mentre l'impianto di ventilazione automatica è servito da un'unità di trattamento aria (UTA) collocata all'interno del controsoffitto dei servizi igienici. Allo stato la mensa è dismessa.


Il Civico 1 di Via dei Robilant è costituito su 3 piani. Il piano terra è condiviso con lo IUSM. Al secondo e al terzo piano non sono presenti locali in uso alla Scuola, ad eccezione di un locale adibito ad alloggio del custode. Al piano terra è presente un'aula magna, alcune stanze uso ufficio e un blocco bagni che richiedono interventi di manutenzione. Al terzo piano è presente un locale adibito in precedenza ad alloggio del custode, ora dismesso, che richiede interventi di manutenzione.



16. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CONSISTENZE DEL LOTTO N.2 – CAMPANIA

16.1 SEDE DI CASERTA IN PIAZZA CARLO DI BORBONE

Porzione dell'immobile demaniale (vanvitelliano) in concessione governativa alla SNA con destinazione d'uso uffici e aule formative, che richiede un approccio conservativo e impianti a basso impatto visivo.



La struttura Reggia di Caserta è ubicata all'interno del complesso monumentale di Palazzo Reale. Sono presenti alcune stanze in uso alla Scuola dedicate ad attività formativa ed altre ad uso Ufficio.

Di seguito si riportano le consistenze degli impianti la cui manutenzione ordinaria è affidata ad appositi Operatori economici in forza di contratti di appalto.

IMPIANTO ELETTRICO

Si riportano le specifiche consistenze:

- Rete di distribuzione media e bassa tensione Mq 2294,95;
- Cabina MT/BT 1;
- Quadri secondari 25;
- Impianti di messa a terra Mq 2294,95 p.t.(superficie di ingombro a terra dell'edificio);
- Gruppi statici di continuità 25;
- Impianti elettrici speciali (antintrusione e videosorveglianza) 1 videocamera e 2 dispositivi antintrusione.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Si riportano le specifiche consistenze:

- reti di adduzione e distribuzione dell'acqua complete dei relativi accessori (contatori, riduttore di pressione, rubinetti d'intercettazione, valvole, ecc.) nei bagni e nella caffetteria della sede;
- produttori di acqua calda sanitaria;
- apparecchi igienico-sanitari e rubinetteria;
- reti di scarico delle acque usate

IMPIANTI ANTINCENDIO

Si riportano le specifiche consistenze:

- Impianto rivelazione e segnalazione incendio;
- Impianto diffusione sonora per allarme evacuazione EVAC e dei presidi antincendio quali (elenco indicativo ma non esaustivo):
 - Porte tagliafuoco e di compartimentazione;



- Porte per uscite di sicurezza;
- Estintori;
- Idranti;
- Gruppi pompe;
- Serbatoi riserva idrica;
- Impianto Sprinkler;
- etc.

In particolare, l'immobile è dotato di:

- 30 estintori a polvere di 6 kg
- -8 estintori a CO2 da 5 kg
- 2 estintori a CO2 da 2 kg
- 2 estintori carrellati a CO2 da 30 kg
- 2 estintori carrellati a polvere da 30 kg
- -2 porte EI 120 metalliche delle quali 1 ad un battente (lato ascensore)
- 1 porta EI 150 metallica a due battenti (ingresso principale)
- 7 naspi DN 25 L =25 m K = 33
- 4 impianti di rilevazione e allarme incendi consistenti in dispositivi di controllo e gestione, 32 rilevatori di fumo, 9 pulsanti di emergenza a rottura vetro, una centrale UPS
- Maniglioni antipánico e dispositivi auto-chiusura porte TF
- 1 combinatore telefonico per segnalazione allarme incendio tipo GSM

Nella centrale termica sono presenti:

- 2 porte tagliafuoco metalliche con caratteristiche EI 120 ad un battente
- 5 estintori da polvere di 6 kg
- 2 rilevatori incendi puntiformi
- 2 pulsanti di emergenza a rottura vetro
- 1 segnalatore di allarme incendio con segnalatore ottico acustico, sirena completo di batteria
- 1 centralina di rilevazione e allarme incendio

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

L'attuale impianto termico è alimentato a gasolio, che, tramite tre caldaie di tipo tradizionale, produce acqua calda da riscaldamento per gli ambienti siti al primo piano della Reggia in uso alla Scuola, ove sono allocati alcuni uffici amministrativi e alcune aule adibite alle attività formative inerenti alla mission della Scuola.

L'impianto di riscaldamento è del tipo a vaso aperto, cioè con vasca per ricarica idrico automatico dell'impianto comandato da galleggiante, ubicato al secondo piano della Reggia, in ambienti precedentemente in uso all'Aeronautica Militare, oggi in uso al Museo.

Le consistenze attuali sono le seguenti:

- n.2 caldaie da 382,9 kW alimentate a gasolio;
- n. 2 elettro bruciatori automatici da 326 calorie;
- n. 2 elettropompe di circolazione;
- n. 118 radiatori a piastra in ghisa;
- n. 1 apparecchio di termoregolazione;
- n. 29 condizionatori portatili;
- n. 1 quadro elettrico di comando a servizio della centrale;
- n.1 vaso di espansione.

A causa di una rottura del tubo di adduzione al momento l'impianto non è in uso. E' stato valutato di realizzare un progetto di trasformazione dell'impianto in centrale elettrica. Il nuovo sistema di produzione di acqua calda da riscaldamento avverrebbe con macchine elettriche a pompa di calore del tipo VRV inverter con potenzialità complessiva di circa 500 Kw. Per realizzare quest'ultimo progetto è necessario comunque verificare con il distributore elettrico di zona (ENEL Caserta) la disponibilità di una fornitura di circa 200 Kw in bassa tensione per l'alimentazione delle macchine e poi procedere con una progettazione preliminare per valutare correttamente le vie di accesso alla centrale termica, le superfici, le volumetrie dei locali e le superfici di ventilazione esistenti. Occorrerà verificare la possibilità di utilizzare i cavedi verticali oggi esistenti già utilizzati per il passaggio delle canalizzazioni da riscaldamento oppure se occorrerà realizzare nuovi collegamenti. In tal caso sarà necessario forare le volte di sostegno dei diversi solai per realizzare un cavedio delle dimensioni di circa cm.60x30 per consentire il passaggio delle colonne montanti del nuovo impianto di climatizzazione. La Scuola si riserva la possibilità di intervenire anche sul raffrescamento oltre che sul riscaldamento. Tale intervento richiederebbe:

- la sostituzione delle caldaie esistenti con generatori in pompa di calore
- la sostituzione delle elettropompe di circolazione dell'impianto di climatizzazione con modelli più efficienti
- il rifacimento della rete di distribuzione dalla centrale termica sino ai terminali di distribuzione interni




- la sostituzione dei radiatori con unità interne idroniche a parete per riscaldamento e raffrescamento dei singoli locali
- la bonifica dei luoghi over erano posizionate le caldaie.

16.2 SEDE DI CASERTA SEDE CRS (CENTRO RESIDENZIALE E DI STUDI) CORSO TRIESTE N.2

Immobile demaniale (vanvitelliano) in concessione governativa alla SNA con destinazione d'uso uffici e campus con funzionalità ricettiva e formativa, con una densità impiantistica volta al comfort degli utenti e all'efficienza energetica con approccio conservativo e impianti a basso impatto visivo.





Il Centro Residenziale e Studi (CRS) è ubicato in porzione dell'edificio vanvitelliano denominato "ex caserma Pollio", è stato realizzato in pietra di tufo giallo ed è stato oggetto di una pesante ristrutturazione con inserimento di strutture in c.a. per ricostruire parti distrutte durante un bombardamento subito durante la Seconda guerra mondiale.

All'interno dello stabile sono presenti alcune stanze dedicate ad attività formativa ed altre ad uso Ufficio, ubicate prevalentemente al piano terra (alcune al primo e secondo piano). Sono presenti al piano terra due blocchi di servizi igienici che richiedono interventi di manutenzione straordinaria.

Sono inoltre presenti 54 stanze, con bagno annesso, dedicate al pernottamento degli ospiti nell'ambito dei progetti formativi affidati alla Scuola per lo svolgimento dei fini istituzionali, ubicate al piano primo e piano secondo.

Di seguito si riportano le consistenze impiantistiche. La manutenzione ordinaria dei seguenti impianti è gestita dalla Scuola con autonomi contratti allo stato attivi.

IMPIANTI ELEVATORI

Di seguito si indicano le relative consistenze

- matricola CE 304/98;
- matricola A 14/1703;
- matricola CE 302/98;
- matricola CE 303/98;
- servoscale VIMEC mod. V/63 matricola 2316/98

IMPIANTI ELETTRICI

Di seguito si indicano le relative consistenze

- rete di distribuzione media e bassa tensione Mq 4150,00;
- quadri secondari 28;
- impianto di messa a terra Mq 2400,00 p. t (superficie di ingombro a terra dell'edificio);
- gruppi statici di continuità 16;
- gruppi elettrogeni 2;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 edificio;
- degli impianti elettrici speciali (antintrusione e videosorveglianza) 5 videocamere e 2 dispositivi antintrusione.

IMPIANTO IDRICO -SANITARIO

Di seguito si indicano le relative consistenze:

- reti di adduzione e distribuzione dell'acqua complete dei relativi accessori (contatori, riduttore di pressione, rubinetti d'intercettazione, valvole, ecc.) nei bagni e nella caffetteria della sede;
- produttori di acqua calda sanitaria;
- apparecchi igienico-sanitari e rubinetteria;
- reti di scarico delle acque usate

IMPIANTI ANTINCENDIO

Di seguito si riportano le specifiche consistenze:

- 33 estintori a polvere da 6 kg
- 5 estintori CO2 da 5 kg
- 14 porte metalliche EI 120
- 16 porte metalliche EI 60
- 56 porte EI 45 in legno
- 155 rilevatori di fumo



- 18 idranti DN 45
- 1 centrale di rilevazione e allarme incendio analogico-digitale
- 1 gruppo pompaggio generale composto da due elettropompe da 50 kW con annesso gruppo elettrogeno
- esterno da 60 kVA
- Maniglioni antipanico e dispositivi auto-chiusura porte TF

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Il Centro Residenziale e Studi è provvisto di un impianto termico centralizzato così composto:

- n.2 caldaie da 546,00 kW alimentate a gasolio;
- n. 2 elettro bruciatori automatici da 600 kW cadauno;
- n. 1 quadro elettrico di comando a servizio della centrale;
- n. 2 pompe di circolazione GRUNDEFOS X tipo P/T16/120;
- n. 2 pompe di circolazione Dab tipo KLP/80/900T;
- n. 330 radiatori a piastra in ghisa;
- n. 1 centralina di regolazione climatica per accensione e spegnimento automatico;
- n. 1 orologio automatico di controllo orario di accensione e spegnimento marca Orbis;
- n. 87 condizionatori a parete.

La manutenzione ordinaria dell'impianto è affidata con apposito contratto ad un operatore economico.

Gli immobili sopra descritti richiedono tutti lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria e di adeguamento alla normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo vengono di seguito indicate le tipologie degli interventi necessari per la sicurezza, stabilità, finiture, impianti e vie di fuga, come richiesto dalla sopracitata normativa per rendere gli ambienti di lavoro conformi:

- rifacimento di tratti di intonaco sulle pareti interessate da risalita di umidità dal terreno;
- installazione/integrazione impianto di rivelazione incendi;
- installazione/integrazione impianto di illuminazione d'emergenza;
- installazione/integrazione impianto di spegnimento incendi a napsi;



- sostituzione porte stanze e locali tecnici, laddove deteriorate;
- installazione impianto citofonia per spazio calmo, laddove assente;
- realizzazione contropareti e controsoffitti REI;
- pitturazione pareti compartimenti antincendio;
- ristrutturazione edile ed impiantistica;
- rifacimento dei servizi igienici (impianti e finiture), laddove necessario;
- tinteggiatura delle pareti e ripristino dei tratti ammalorati;
- bonifica degli impianti esistenti (elettrico e climatizzazione);
- sostituzione dei corpi illuminanti con altri a led;
- installazione/integrazione impianto di climatizzazione;
- bonifica impianti elettrici;
- rimozione delle unità esterne degli impianti monosplit di climatizzazione;
- sostituzione delle vecchie caldaie esistente alimentate a gasolio, con generatori in pompa di calore con rifacimento della rete di distribuzione dalla centrale termica sino ai terminali di distribuzione interni e la sostituzione dei radiatori con unità interne idroniche a parete per riscaldamento e raffrescamento dei singoli ambienti in uso alla SNA;
- restauro e risanamento conservativo delle facciate della Reggia di Caserta, sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e del Centro Residenziale e Studi, consistenti nel risanamento conservativo dei rivestimenti marmorei deteriorati, degli intonaci esterni e degli apparati decorativi (zoccolatura, paraste, basamento, ecc);
- fornitura e posa in opera di lampade al led con relativa installazione con ritiro e smaltimento in discarica autorizzata di quelli fuori uso.



17. DATI METRICI DELLE SEDI

	LOTTO N.1 – LAZIO		LOTTO N.2 - CAMPANIA	
	Via Caviglia	Via dei Robilant	Reggia	CRS
Superfici Totali	<i>m²</i>	<i>m²</i>	<i>m²</i>	<i>m²</i>
Superficie Lorda	8115,00	3580,00	1928,00	3062,00
Superficie Scoperta	1316,00	2800,00	50,00	1505,00
Superficie per Uso	<i>m²</i>	<i>m²</i>	<i>m²</i>	<i>m²</i>
Autorimesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Uffici	4471,00	770,00	414,71	400,00
Archivi	365,00	250,00	117,00	200,00
Magazzini	117,00	125,00	87,00	350,00
Biblioteca	0,00	200,00	380,00	0,00
Ambulatorio	0,00	0,00	0,00	15,00
Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensa	0,00	700,00	89,00	75,00
Aule	2927,00	1205,00	603,00	250,00
Alloggi	0,00	0,00	0,00	1531,00
Altro	235,00	330,00	634,86	131,00
Posti Auto	0,00	0,00	0,00	42,00



PARTE III

CONCLUSIONI

Alla luce delle valutazioni effettuate in ordine al fabbisogno acquisitivo per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici, si intende procedere all'esecuzione di una procedura negoziata sottosoglia comunitaria su MePa di Consip S.p.A. al fine di stipulare un accordo quadro triennale per l'individuazione di un operatore economico per ogni Lotto cui affidare l'esecuzione dei predetti interventi nel periodo di vigenza contrattuale.

Verrà indetta una procedura da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo OEPV, di tipo *aperto*, per i cui dettagli si rinvia alle previsioni della Lettera di invito/ Disciplinare di gara.

L'intera procedura per l'affidamento dell'accordo quadro di lavori manutentivi ordinari e straordinari per gli immobili in uso alla SNA, Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo pari ad **€ 5.000.000,00** per l'intero triennio contrattuale, comprensivo di oneri della sicurezza per rischi da interferenza, IVA e altri oneri esclusi.

Planimetrie allegate

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone



ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PRO02.0_QUADRO ECONOMICO DI APPALTO SPECIFICO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

LOTTO 1 - LAZIO QUADRO ECONOMICO DI COMMESSA

1)	VALORE LAVORI OG2		€ 1.260.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 1.260.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 844.200,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 2.520.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza interferenz.	2,00% di A)	€ 50.400,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS	2,00% di A)	€ 50.400,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 2.520.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	Indagini :		
	B 3.1 Indagini geologiche		€ 0,00
	B 3.2 Accertamenti		€ 0,00
	B 3.3 Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 Quota Centrale di committenza [25% del 2%]		€ 12.600,00
	B 7.2 Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]		€ 37.800,00
		tot.	€ 50.400,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 Inpdap/Inps/CP	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 I.V.A.	22,00% di A+B5+B13.1	€ 554.400,00
	B 13.3 I.V.A. su spese tecniche	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 I.V.A. su spese B3.1	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 554.400,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 604.800,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.124.800,00

ROMA, Li 6/2/2026

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Giovanni Leone

LOTTO 2 - CAMPANIA QUADRO ECONOMICO DI COMMESSA

1)	VALORE LAVORI OG2		€ 1.240.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 1.240.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 830.800,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 2.480.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	2,00% di A)	€ 49.600,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS	2,00% di A)	€ 49.600,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 2.480.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 <i>Quota Centrale di committenza [25% del 2%]</i>		€ 12.400,00
	B 7.2 <i>Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]</i>		€ 37.200,00
		tot.	€ 49.600,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 545.600,00
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 545.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 595.200,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.075.200,00

ROMA, Lì 6/2/2026

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Giovanni Leone

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

1)	VALORE LAVORI OG2		€ 2.500.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 2.500.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 1.675.000,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 5.000.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	2,00% di A)	€ 100.000,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS	2,00% di A)	€ 100.000,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 5.000.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A)	
	B 7.1 <i>Quota Centrale di committenza [25% del 2%]</i>		€ 25.000,00
	B 7.2 <i>Quota Stazione Appaltante richiedente l'acquisto [75% del 2%]</i>		€ 75.000,00
		tot.	€ 100.000,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 1.100.000,00
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 1.100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.200.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 6.200.000,00

ROMA, Lì 6/2/2026

il Responsabile di fase della progettazione
ing. Giovanni Leone



ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PRO03.0_ CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



Sommario

ABBREVIAZIONI	4
DEFINIZIONI	5
PREMESSA.....	6
PARTE PRIMA	8
CAPO 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	8
Art. 1. Oggetto	8
Art. 2. Tipologie di interventi.....	9
Art. 3. Ammontare dell'appalto.....	10
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni	11
Art. 5. Categorie dei lavori.....	13
Art. 6. Contratti Esecutivi.....	13
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	15
Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	15
Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti esecutivi.....	16
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	17
Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore	18
Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio, sede operativa direttore cantiere	18
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	18
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	19
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 14. Durata dell'Accordo Quadro	20
Art. 15. Consegna e inizio dei lavori.....	20
Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori	21
Art. 17. Proroghe dei singoli contratti	22
Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	22
Art. 19. Penali	22
Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	23
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	24
Art. 22. Responsabile Unico del Progetto ed Ufficio di Direzione Lavori.....	25
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	25
Art. 23. Remunerazione degli interventi.....	25
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera	26
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	26
Art. 25. Anticipazione corrispettivo contratto esecutivo.....	26
Art. 26. Pagamenti	27
Art. 27. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato	29
Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	30
Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	30
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	31
Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti	31
CAPO 6 - GARANZIE	31



Art. 32. Garanzia definitiva	31
Art. 33. Riduzione delle garanzie	32
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	32
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	33
Art. 35. Call Center e servizio MAIL	33
Art. 36. Riprese video-fotografiche	33
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	34
Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	36
Art. 39. PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento	37
Art. 40. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento	37
Art. 41. POS-Piano Operativo di Sicurezza	38
Art. 42. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.....	38
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	39
Art. 43. Subappalto	39
Art. 44. Pagamento dei subappaltatori.....	41
Art. 45. Distacco Manodopera	42
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	42
Art. 46. Accordo bonario e transazione	42
Art. 47. Definizione delle controversie	42
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	43
Art. 49. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	44
Art. 50. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori	44
Art. 51. Effetti e disciplina della risoluzione	46
Art. 52. Recesso dall'Accordo Quadro per intervenuta inefficacia del contratto.....	47
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	47
Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	47
Art. 54. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo	48
Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati	48
Art. 56. Collaudo contabile finale Accordo Quadro	48
CAPO 12 - NORME FINALI	49
Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	49
Art. 58. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	50
Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	50
Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	51
Art. 61. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali	51
Art. 62. Conformità agli standard sociali	53
Art. 63. Custodia dei cantieri	53
Art. 64. Cartello di cantiere.....	53
Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	54
Art. 66. Criteri Ambientali Minimi – materiali e requisiti	54
PARTE SECONDA.....	54



ABBREVIAZIONI

Accordo: Accordo Quadro ex art. 59 del D.lgs. 36/2023;

ACI / ACI INFORMATICA SPA: Centrale di committenza delegata all'acquisto;

SNA: Scuola Nazionale dell'Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione committente - Stazione appaltante beneficiaria

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – ovvero All. II.12 al d.lgs. 36/2023;

C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 23;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.lgs. 36/2023;

T.U.S.L.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

CENTRALE DI COMMITTENZA DELEGATA ALL'ACQUISTO: ACI INFORMATICA S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica

STAZIONE APPALTANTE PER IL CONTRATTO QUADRO: ACI INFORMATICA S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica

COMMITTENTE/BENEFICIARIA DEI CONTRATTI ESECUTIVI: S.N.A. Scuola Nazionale dell'Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri

STAZIONE APPALTANTE PER I CONTRATTI ESECUTIVI: S.N.A. Scuola Nazionale dell'Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESECUTORE/APPALTATORE/ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;

CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto;

CONTRATTO ESECUTIVO: contratto attraverso il quale l'Accordo Quadro trova pratica applicazione e nel quale sono evidenziati i contenuti di cui al presente Capitolato;

ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come "urgenti" o di "somma urgenza" da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante contratto applicativo;

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente Capitolato e impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO: importo di cui all'art. 3 del presente Capitolato.



PREMESSA

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel prosieguo anche "SNA"), giusto Accordo di Committenza ausiliaria assunto al prot. n. 2340 del 24.12.2025, si avvale della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di ACI Informatica S.p.A. (nel prosieguo anche "ACI") per progettare, pubblicare e affidare, in ragione dei fabbisogni espressi, contratto di appalto finalizzato alla sottoscrizione di contratti quadro per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltreché di adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i degli immobili demaniali ad uso governativo ubicati in Roma Via Maresciallo Caviglia nn.14 e 24 e Via dei Robilant nn.1, 3 e 11, in Caserta, porzione della Reggia in Piazza Carlo Di Borbone e Centro Residenziale e Studi in Corso Trieste n. 2, sedi di uffici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

La SNA, per l'esercizio delle funzioni istituzionali nonché per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e di tutti gli utilizzatori dei propri uffici, è tenuta a mantenere in buono stato manutentivo tutti i luoghi di lavoro così come definiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'all. IV al citato Decreto.

Oltre a tanto, è opportuno provvedere all'approvvigionamento di uno strumento contrattuale che possa, anche in caso di interventi manutentivi, consentire alle strutture direzionali di operare secondo principi di tempestività, efficacia ed efficienza per l'esecuzione di interventi manutentivi che, in caso di mancata o ritardata esecuzione, possano compromettere anche solo parzialmente la continuità nell'erogazione dei servizi da parte dell'Ente.

Tenuto conto di quanto rappresentato, è intenzione di ACI Informatica S.p.A. procedere, in nome e per conto della SNA, a sistematizzare, omogeneizzare e migliorare in efficienza ed efficacia le modalità di approvvigionamento decentrate dei lavori edili manutentivi e dei relativi servizi connessi di progettazione, mediante l'acquisizione di un unico strumento contrattuale centralizzato di durata triennale sotto la forma giuridica dell'accordo quadro ex art. 59 del d.lgs. 36/2023, volto all'individuazione di un operatore economico cui affidare i sopra richiamati lavori, tramite l'indizione di una procedura aperta esperita tramite il mercato elettronico della P.A. tenuto dalla Consip S.p.A. sul portale acquistinretepa.it – Bando Lavori.

L'art. 59 co. 1 del D.lgs. 36/2023 definisce l'accordo quadro quale strumento contrattuale concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo Quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce all'aggiudicatario l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo. In generale, la Stazione Appaltante che intenda stipulare un accordo quadro ne trae, quindi, benefici in termini di flessibilità gestionale ma anche di risparmio di tempo e costi amministrativi, in quanto essa non assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata prestazione, ma ha la facoltà di acquisirla al momento del bisogno effettivo senza procedere a avviare un procedimento amministrativo per ciascun singolo fabbisogno. Evitare lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto prestazioni analoghe consente anche di ovviare, in maniera certa, agli eventuali frazionamenti di spesa oltre che contribuire al rispetto del più generale principio della rotazione.

Il modello che si intende proporre, quindi, presuppone l'esecuzione di una procedura negoziata organizzata in due lotti geografici la cui aggiudicazione presupporrà la successiva stipula dell'accordo quadro per ogni lotto con unico operatore economico ex art. 59, co.3 del D.lgs. 36/2023.



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

L'acquisizione in oggetto è inserita nell'ambito della programmazione triennale dei lavori 2026/2028, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e trova la copertura economica relativa alla sua prima annualità nell'ambito del Budget 2026 e seguenti, anche a seguito di eventuali riclassificazioni nell'ambito degli oneri di gestione.

Il presente documento illustra l'analisi economica ed i principali aspetti della procedura in oggetto.



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'Accordo quadro

CAPO 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1. OGGETTO

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento di interventi impiantistici ed edili manutentivi, presso gli immobili strumentali della SNA.

L'Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato anche "Assuntore" od "Appaltatore") e la SNA, in occasione della sottoscrizione di contratti esecutivi, presso gli immobili e relativi spazi esterni in uso della SNA.

La consistenza acquisitiva sarà destinata alle 4 sedi in uso alla SNA:

1. Roma, Via Maresciallo Caviglia n. 24
2. Roma, Via dei Robilant nn. 1, 3 e 11 (Cod. bene RMB0215)
3. Caserta, Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone
4. Caserta, Centro Residenziale e di Studi (CRS) in Corso Trieste n.2.

Tutti gli immobili sono di proprietà del Demanio dello Stato in concessione alla SNA ad uso governativo, e sono sottoposti a tutela dal vincolo storico e artistico del Ministero della Cultura, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte seconda e ss.mm.ii.

L'appalto avrà ad oggetto un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico, sedi della SNA e soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda, altresì, la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

L'appalto è suddiviso in 2 (due) Lotti: tale suddivisione di tipo funzionale e geografica risponde all'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità nonché di corrispondere in maniera pro-concorrenziale all'effettiva segregazione ed articolazione del sub-mercato di riferimento:

N. LOTTO	OGGETTO	DETTAGLIO
LOTTO 1	Lazio	Sedi entro la città di Roma
LOTTO 2	Campania	Sedi entro la città di Caserta

Si segnala all'attenzione dell'Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto, con esclusione di quelli sottoposti espressamente a vincolo della competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici o Paesaggistici; l'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Committente la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.



Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, la Committente potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed impiantistica comprensive di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Committente sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Committente medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti esecutivi.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Resta inteso fra le Parti che l'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore.

La definizione della natura degli interventi è riportata nel presente CSA.

ART. 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- a. **Lavori non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'unità immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere preventivati a cura dell'Assuntore entro e non oltre **10** (dicasi **dieci**) giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro e non oltre **10** (dicasi **dieci**) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti esecutivi. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.
- b. **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici e le relative condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre **5** (dicasi **cinque**) giorni successivi all'inoltro dell'Ordinativo a mezzo e-mail da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo o in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
- c. **Lavori di somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via e-mail ed eventualmente anticipato per le vie brevi. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre **3 ore** (dicasi **tre**) successive all'inoltro dell'Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da



quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata per le vie brevi, le 3 ore per l'intervento decorrono dalla richiesta telefonica. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una maggiorazione del **30% (dicasi trenta per cento)** dell'importo sui prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d'asta, successivamente alla certificazione della Direzione dei Lavori circa il rispetto dei tempi d'intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad € 5.000.000,00 I.V.A. esclusa, di cui:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
1)	VALORE LAVORI OG2		€ 2.500.000,00
2)	VALORE LAVORI OG11		€ 2.500.000,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 1.675.000,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 5.000.000,00
	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 2,00% di A)		€ 100.000,00
	di cui per costi diretti della sicurezza PSC/POS 2,00% di A)		€ 100.000,00
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 5.000.000,00

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti esecutivi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti.

Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Amministrazione. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, pur sempre nel rispetto del relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Committente ed eseguite dall'Assuntore di volta in volta.

Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati attraverso l'uso delle principali indicazioni macroeconomiche desumibili dalla letteratura scientifica di riferimento, dal livello dello stato manutentivo degli immobili in uso all'ACI Informatica SpA e dai valori medi di manutenzione edile dei fabbricati ad uso *terziario – uffici*; l'importo della stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non è ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato quale massimale pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori per ciascun Lotto di gara. Il valore specifico afferente a ciascun contratto esecutivo verrà definito in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento Parimenti, con riferimento ai costi diretti della sicurezza ovvero a quelli derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al PSC/POS di ogni intervento, gli stessi saranno computati in sede di progettazione esecutiva dal CSP e liquidati, in fase esecutiva di ciascun ordinativo emesso, sulla scorta della contabilità tenuta dal D.L./C.S.E. In sede di progettazione dell'accordo quadro



complessivo, è stata emarginata in Quadro Economico, in una voce non ribassabile per tali costi diretti della sicurezza, ricompresa in un massimale pari al 2% dell'importo dei lavori.

Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i "Costi e oneri per la sicurezza", quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

ART. 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appalto è stipulato a **misura**, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica ed affini, entro i limiti delle condizioni fissate dall'Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023).

All'appalto sarà data attuazione con:

- la stipula, tra ACI Informatica SpA e l'Assuntore, di un "**Accordo Quadro**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
- la stipula, tra la SNA e l'Assuntore, di uno o più "**Contratti Esecutivi**" per l'attivazione dei lavori a misura (o imprevisti), conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto esecutivo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;
- la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "**urgenti**" e di "**somma urgenza**" di cui all'art. 2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto.

Il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti esecutivi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti esecutivi.

Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Esecutivi e degli Ordinativi.

Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà necessaria; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori.

L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.



Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari dai prezzi di riferimento (ultimo aggiornamento) di seguito specificati, in ordine di preferenza e priorità:

- a) ai Prezzari Comunali se esistenti;
- b) Prezzario della Camera di Commercio territorialmente competente;
- c) ai Prezzari Regionali e prezzi informativi dell'edilizia edito dalla DEI
- d) Verbale di concordamento nuovo prezzo.

Tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività dovranno essere **ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Assuntore in sede d'offerta economica, anche quelli desunti a valle del Verbale di concordamento nuovo prezzo.**

I prezzari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, vale a dire che dovendo realizzare un intervento, il costo dovrà essere cercato prima nel prezzario di cui alla lettera a) e, qualora non presente, nel prezzario di cui alla lettera b) e così via.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del D.L. e/o del RUP e/o del progettista) fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
- qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;

Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati: all'importo così ottenuto andranno aggiunti i costi della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto esecutivo.

I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (c) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a e b) anche nel caso in cui l'aggiornamento abbia riguardato uno solo dei due listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti esecutivi, per attività non ancora iniziate.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti prezzari potrà provvedersi:

- per assimilazione ai prezzi esistenti;
- determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.

I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché gli oneri della sicurezza propri dell'Appaltatore.



Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.

Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR-Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI/RENTRI).

L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

ART. 5. CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'ALL. II.12 al d.lgs. 36/2023 ed in conformità all'allegato «A» al D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG2 e categoria OG11:

- SOA **OG2** – RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
- SOA **OG11** – IMPIANTI TECNOLOGICI

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni afferenti, in via generale, alla declaratoria di cui alla **cat. SOA OG2 e OG11**.

In caso di partecipazione in forma raggruppata, è prescritta la qualificazione delle singole imprese del RTI in misura corrispondente alla quota dei lavori assunti, fermo restando che l'esecutore associato in RTI deve necessariamente essere in possesso di attestazione SOA se l'importo dei lavori complessivi del Lotto è pari o superiore a 150.000 euro.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è **meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione**.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti esecutivi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti esecutivi medesimi nei limiti definiti dall' Accordo Quadro.

Ove l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni elencate all'art. 4, comma 8 (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, interventi di natura impiantistica complementari all'esecuzione di quelli principali), egli dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all'art. 45 del presente CSA.

ART. 6. CONTRATTI ESECUTIVI

L'Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti esecutivi nei quali sono indicati:

- la **descrizione** e la **localizzazione** dell'intervento da eseguire;
- la **classificazione del tipo d'intervento**: "non urgente", "urgente", "di somma urgenza";
- il **termine di inizio lavori** ed il **termine di ultimazione** stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
- voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;

ed a cui sono allegati in caso di "lavori non urgenti":



- Computi Metrici Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
- il cronoprogramma lavori;
- il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza che dovrà essere redatto dall'Assuntore;
- il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato;
- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
- ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento e della sua esecuzione.

In caso di lavori "urgenti" od "in somma urgenza" da eseguire a fronte dell'Ordinativo emesso ai sensi dell'art. 4, comma 2, verranno allegati ai contratti esecutivi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali *as built* sviluppati dall'Assuntore.

Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Committente potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Assuntore a mezzo PEC o e-mail un'apposita segnalazione di intervento. L'Appaltatore entro e non oltre **10** giorni lavorativi (dicasi **dieci**) dalla segnalazione provvederà a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell'Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori entro i successivi **10** giorni lavorativi (dicasi **dieci**). In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata per le vie brevi.

Ai sensi del comma 5, l'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del Codice, del Regolamento e di ogni ulteriore ed eventuale provvedimento attuativo delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023;
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Responsabile del Progetto per il tramite del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.



L'Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati, fermo restando i rimborsi di cui all'art. 67.

La stima che determinerà l'importo dei costi della sicurezza, da inserire nei singoli contratti esecutivi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.

Prima della sottoscrizione del contratto esecutivo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Assuntore dovrà trasmettere alla SNA:

- l'accettazione del cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;
- ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modifica dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'allegato XV del D.L.gs. 81/2008;
- ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento;
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
- In caso di interventi "*urgenti*" e/o di "*somma urgenza*" e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 uomini/giorno) si prescindere dalla trasmissione delle documentazioni di cui al precedente comma 8.
- Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti ed il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all'Assuntore.
- Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i contratti esecutivi e/o ordinativi d'intervento, anche di carattere urgente.
- È possibile che vengano commissionati all'Assuntore più lavori contemporaneamente: anche in tal caso l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei contratti esecutivi e/o Ordinativi di intervento.
- L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l'esecuzione dei contratti esecutivi di lavoro, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione:

- a. Capitolato tecnico e suoi allegati,
- b. Offerta economica dell'Appaltatore;
- c. Contratto normativo;



- d. Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- e. Contratto/i esecutivo/i;
- f. Offerta tecnica dell'Appaltatore;

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO NORMATIVO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto normativo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a. Il progetto tecnico assunto a base di gara ed i suoi relativi allegati;
- b. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c. gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 8 del presente C.S.A.;
- d. le polizze di garanzia;

Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti esecutivi, ancorché non materialmente allegati:

- a. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- b. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
- c. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- b. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» per le parti non abrogate dal D.Lgs. 36/2023;
- c. tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 36/2023, anche se approvati successivamente alla stipula del contratto normativo;
- d. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- e. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- f. ogni Regolamento interno dell'ACI Informatica SpA approvato ufficialmente, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente



convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti esecutivi e fino all'ultimazione dei relativi lavori, intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

ART. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione dei contratti normativi e esecutivi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento dei singoli contratti esecutivi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all'Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata:

- alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- alla presentazione di una **polizza assicurativa che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati**, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione



dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- al versamento delle eventuali spese contrattuali;

Entro **20** giorni (dicasi **venti**) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del relativo Accordo Quadro.

All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (già aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.

Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato (anche per via elettronica) o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed all'affidamento dell'Accordo Quadro al secondo in graduatoria.

La stipula del contratto normativo avrà luogo entro **30** giorni (dicasi **trenta**) a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace (cfr art. 55 d.lgs 36/2023).

ART. 10. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.L.gs. 36/2023.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le rispettive previsioni di cui all'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

ART. 11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO, SEDE OPERATIVA DIRETTORE CANTIERE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente ad eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di



qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti esecutivi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.I. del 04/05/98 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5 e 6, del d.M.I. 16/02/07 e ss.mm.ii..

Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione, a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel d.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI - DICH. PROD. - DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall' installatore.

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del d.M.22/01/08 n. 37.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.



Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 e s.m.i., ai sensi del Codice civile o al c.p.a. ove applicabile.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata di **36 mesi (trentasei)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto l'importo massimo contrattuale.

A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo, sin dal bando di gara sarà prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della una nuova procedura di gara, così come codificato dall'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione od il completamento di lavori richiesti con contratti esecutivi stipulati con la Stazione Appaltante prima di tale data, detto termine si intenderà protratto nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo relativo.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere o proroghe dell'Accordo Quadro, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti esecutivi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti esecutivi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere stipulati contratti esecutivi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.

ART. 15. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna generale delle attività sarà effettuata entro e non oltre 15 giorni (dicasi quindici) dalla stipula dell'Accordo Quadro, previa convocazione dell'Assuntore. Solo dopo tale consegna si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei relativi "Contratti esecutivi" o dell'emissione di "Ordinativi".

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

E' facoltà della Stazione appaltante ricorrere all'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi di quanto previsto all'art. 50, comma 6, del d.lgs 36/2023 che prevede che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto e che, nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori provvede su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.



Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (dicasi cinque) giorni e non superiore a 15 (dicasi quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori relativi a ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.

La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all'art. 19.

La sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'inadempimento dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 16. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti esecutivi. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori. È prevista la possibilità che un contratto applicativo riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.

I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza sarà autorizzata la relativa contabilizzazione all'interno del S.A.L. di competenza) esclusivamente a seguito:

della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;

dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo da parte del D.L.

Per gli interventi classificati come "non urgenti", di cui all'art.2 comma 1 lettera a) del presente capitolato, la Stazione Appaltante garantirà all'Assuntore un ordinativo minimo di € 1.000,00.



ART. 17. PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI

Qualora l'Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga motivata del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro **5 (dicasi cinque)** giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di lavori "urgenti" o di "somma urgenza" si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in relazione agli Ordinativi emessi.

ART. 18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell'esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1, non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

ART. 19. PENALI

L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto relativo all'organizzazione del servizio:

- lavori di somma urgenza:
mancato avvio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: 100,00 € per ogni ora a partire dall'orario di richiesta della Committenza;
- lavori urgenti:
mancato avvio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: 100,00 € per ogni giorno a partire dalla data di richiesta della Committenza
- lavori non urgenti:
ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.

L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto ad ulteriori penali secondo il seguente prospetto:

- Mancata disponibilità dell'appaltatore a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri: 200,00 € (duecentoeuro/00) al giorno per cantiere;
- Mancata fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, preventivi, etc. rispetto al termine indicato dalla Committenza: 100,00 per giorno di ritardo e per documento;
- Mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento: 300,00 € (trecentoeuro/00) per segnalazione;
- Mancata pulizia dell'area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti: 200,00 € (duecentoeuro/00) per segnalazione;



- Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore: 1.500,00 € (millecinquecentoeuro/00) per persona;
- Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di competenza: 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per episodio;
- Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 119 oltre alla denuncia agli organi di competenza: 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per subappalto non autorizzato;
- Per mancata risposta a richiesta di interventi Accordo Quadro (conferma o risposta negativa motivata) entro 3 giorni: 500,00 € (cinquecentoeuro /00);
- Per ritardo nella consegna della quarta copia del formulario rifiuti: 50,00 € (cinquantaeuro /00) per giorno per documento.

In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del 10% (dicesi dieci per cento) dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà della Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso, la Committente potrà risolvere l'intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto esecutivo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte della SNA, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

ART. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l'Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 5 gg. dalla data di sottoscrizione del relativo contratto esecutivo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.



Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.

In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi.

Gli interventi di demolizione e quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:30÷08:30 e 15:30÷18:30 o oltre, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

ART. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- c. le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia



tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55.

ART. 22. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Il Responsabile del Progetto svolge le funzioni e compiti previsti dall'art. 15 del Codice dei Contratti e dall'All.I.2 allo stesso.

La Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.

L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023 e dai relativi Allegati.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23. REMUNERAZIONE DEGLI INTERVENTI

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto esecutivo.

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti esecutivi dell'Accordo Quadro, verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto esecutivo.

Le opere oggetto dell'Accordo Quadro saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti esecutivi. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite dalle leggi e norme tecniche applicabili.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti e dai suoi allegati.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa del Direttore dei lavori/RUP.



I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.

Non sono previsti lavori a corpo.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali, si applicano le seguenti disposizioni.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 25% (dicesi venticinque per cento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 10% (dicesi diecipercento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% (dicesi ventipercento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 35% (dicesi trentacinque per cento) della paga oraria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

ART. 24. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25. ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTO ESECUTIVO

Su ogni singolo contratto applicativo, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.L.gs. 36/2023, sarà concessa, a fronte di richiesta tracciata, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto esecutivo, in maniera direttamente proporzionata al totale del valore del contratto quadro ovvero mediante una trattenuta del 20% applicata a ciascun Certificato di Pagamento/Conto Finale/SAL.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli



intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

ART. 26. PAGAMENTI

Per ogni singolo contratto esecutivo sottoscritto da ACI INFORMATICA SPA si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che gli importi di tutti i contratti esecutivi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti a valersi sul Lotto specifico aggiudicato. La liquidazione dei lavori svolti nell'ambito di ciascun contratto esecutivo avverrà per Stati di Avanzamento Lavori – S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad **€ 100.000,00** (dicasì **€ centomila/00**). Nel caso di contratti esecutivi aventi un importo complessivo inferiore ad € 100.000,00, il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori.

Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti esecutivi è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zerovirgolacinquantapercento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.

Entro **30 (trenta)** giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - i. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - i. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30** (dicasì **trenta**) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Committente.

Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI Informatica SpA e alla SNA, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'ACI Informatica SpA e alla SNA. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Con riferimento ai contratti esecutivi sottoscritti con SNA, la fattura dovrà essere intestata a: **Presidenza del Consiglio – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, C.F. 80006130613, sede: Via M. Caviglia, 24 - 00135 Roma.**

Nella fattura dovranno essere inseriti tutti i dati necessari e, in particolare, i seguenti:



- nel blocco “dati relativi alla trasmissione”, il codice IPA dell’Amministrazione destinataria, che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica, è il seguente: **4RWC8P**;
- nel blocco “dati del cedente/prestatore”, tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla sede dell’operatore economico;
- nel blocco “dati del cessionario/committente”, i dati anagrafici e quelli relativi alla sede della Stazione Appaltante, così come sopra indicati;
- nel blocco “dati generali del documento”, la data, il numero e l’importo totale del documento;
- nel blocco “dati del contratto”, l’identificativo del contratto (n. procedura, la data di stipula del contratto);
- nel blocco “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura”, la descrizione sintetica delle attività effettuate con indicazione del periodo di riferimento;
- nel blocco “dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’aliquota IVA e il regime fiscale applicato (riferimento normativo), indicando la **S** (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA”;
- nel blocco “dati relativi al pagamento”, le modalità di pagamento, l’importo, l’istituto bancario, il codice IBAN (che deve coincidere con quello comunicato alla Stazione appaltante in sede di tracciabilità dei flussi finanziari).

La SNA applica le norme in materia di scissione dei pagamenti (art. 17 ter del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b), e comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, in materia di modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni).

La SNA, in caso di dimostrata inadempienza, si riserva comunque la facoltà di trattenere le somme fatturate, a compensazione delle mancate o carenti prestazioni derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario.

L’Appaltatore prende atto della circostanza che la SNA adotta un proprio sistema gestionale integrato di fatturazione e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per SNA stessa, la necessità di inserire i dati contabili all’interno del suddetto sistema operativo adottato. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della SNA compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo nei SAL successivi alla contestazione delle penali.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile alla SNA verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla SNA.

Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90** (dicasi **novanta**) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e - comunque - non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario, in ottemperanza delle disposizioni sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**, così come disposto dall’art. 3 della l. 136/2010. L’Aggiudicatario dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo), alle commesse pubbliche. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’ACI Informatica SpA e alla SNA ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta,



con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'ACI Informatica SpA e alla SNA, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010. L'Aggiudicataria accetta che la SNA provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L'Aggiudicataria riconosce all'ACI Informatica SpA e alla SNA la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto quadro e gli eventuali esecutivi in essere qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice, **il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:**

- all'acquisizione di ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
- all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
- alla trasmissione, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15** (dicasì **quindici**) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.

In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 27. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO



Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 45 giorni (dicasi **quarantacinque**) dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto esecutivo.

Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15** giorni (dicasi **quindici**); se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, nulla ostando, dovrà essere corrisposta entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 26, comma 6.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** mesi (dicasi **ventiquattro**) dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

ART. 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi **30** giorni (dicasi **trenta**) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60** giorni (dicasi **sessanta**) di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (dicasi otto) punti percentuali (ex art. 2 D.lgs. 192/2012).

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO



In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

ART. 30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Opera per l'Accordo Quadro la clausola di revisione prezzi prevista e descritta dall'art. 60 del dlgs. 36/2023, secondo i limiti e le prescrizioni ivi contenute.

ART. 31. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

L'ACI Informatica SpA e disgiuntamente la SNA in riferimento ai contratti esecutivi stipulati, in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, la SNA si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

CAPO 6 - GARANZIE

ART. 32. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 53, c.4 del d.lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al **5%** (dicasi **cinque per cento**) dell'importo contrattuale di ciascun contratto esecutivo.

La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:

- in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari



iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15 giorni** (dicasi **quindici**), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 31 del 2018. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti esecutivi, nel limite massimo dell' 80% (dicasi ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

ART. 33. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Non operano le riduzioni delle garanzie prestate stante le previsioni di cui al c. 4-bis dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023.

ART. 34. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **€ 1.000.000,00** (dicasi euro **un milione**). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della garanzia deve coprire l'intera durata dell'Accordo Quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del "**certificato di regolare esecuzione/collaudato dell'Accordo Quadro**" di cui all'art. 58.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Per contratti esecutivi di importo pari o superiore a € 5.000 (dicasi **euro cinquemila**), ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.



La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire l'intera durata dei lavori relativi al contratto applicativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione dell'“**attestato di regolare esecuzione del contratto esecutivo**” di cui all'art. 56 e comunque decorsi **12** (dicasi **dodici**) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal corrispondente certificato. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto applicativo, così articolata:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero Contratto Applicativo;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del Contratto Applicativo;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Applicativo.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato e vigente.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68 del d.lgs. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 35. CALL CENTER E SERVIZIO MAIL

L'Appaltatore è obbligato a costituire un Call Center (reperibilità) che sarà attivo per il periodo non coperto dall'apertura dell'ufficio dell'Appaltatore.

In particolare il Call Center dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa o mobile, per segnalare la necessità di esecuzione di interventi di somma urgenza dalle ore 18:30 alle ore 07:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:30 del giorno prefestivo alle ore 07:30 del giorno successivo alla festività.

La costituzione del Call Center dovrà presupporre, da parte del concorrente:

- a. la disponibilità di strutture ed attrezzature adeguate;
- b. la disponibilità di almeno una linea telefonica diretta e di una per il servizio MAIL dedicate per tale attività di Call Center;
- c. la registrazione cartacea ed informatica delle chiamate ricevute e del relativo oggetto.

ART. 36. RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

L'Esecutore, dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle riprese video/fotografiche sarà necessaria per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 37. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, predisporrà un DUVRI radice che, prima della consegna generale dei lavori, sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'Accordo Quadro e dei dati identificativi dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti esecutivi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso TUSL, il "PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento" che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

Per la natura dei servizi messi a bando si potrebbe verificare l'eventualità dell'interruzione della procedura del D.U.V.R.I., dando corso agli adempimenti del Titolo IV (Cantieri), la cui stima dei costi della sicurezza dovrà essere valutata in funzione della tipologia di intervento.

Per tali interventi la tabella di cui sotto dà delle indicazioni sulle modalità di attuazione degli strumenti relativi alla sicurezza:

Tipologia di appalto	Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
	Calcolo U/gg	Verifica Id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	SI
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	SI
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nei casi previsti

Non va considerata la redazione del P.S.S. visto che l'art. 131 del D.lgs. n.163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Verbale della riunione di coordinamento".

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (diciassette) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:



- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell'esatta ragione sociale, nonché i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
- la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL;

ed entro **5** (dicasì **cinque**) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti esecutivi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini/giorno:

- il **POS**, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
- il **POS** di ciascuna impresa operante in cantiere.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1 lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1 lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 19.



Il PSC nonché il POS, costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "RLS-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del proprio Direttore di Cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.

Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento sia per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza sui lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.

Il Direttore di Cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piano Operativo di Sicurezza;
- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l'Esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza.

Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 38. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:

- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;



- b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d. ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all' articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

ART. 39. PSC-PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

1. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
2. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

ART. 40. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.



Se entro il termine di **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 41. POS-PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto TUSL, comprende il **DVR**-Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4 lettera e) sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

ART. 42. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio



stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC ed il POS formano parte integrante dei contratti esecutivi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti esecutivi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell'intero Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 43. SUBAPPALTO

Come previsto dall'art. 119 del Codice è consentito il ricorso al subappalto, ferma la necessità di indicare nella domanda di partecipazione le categorie di lavori, nell'ambito delle categorie SOA scorporabili, che si intendono subappaltare.

Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.

L'affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**, alle seguenti **condizioni**:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice Appalti;
- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; **l'omissione di tale indicazione comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i contratti esecutivi e non potrà essere autorizzato**;
- che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 1. di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto esecutivo**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;



- che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla stessa:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale del Codice Appalti;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;
 - il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi diecimila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (dicasi **quindici**) giorni lavorativi.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;



- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e gli enti assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS di cui all'articolo 131, comma 2 lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziati, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del D.lgs. 36/2023 ed ai fini dell'articolo 48 del presente CSA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **100.000,00 €** (dicasi **centomila**) e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50%** (dicasi **cinquanta per cento**) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 ed ai fini dell'articolo 46 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51 in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 44. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI



Si applica l'art. 119, comma 8 del D.L.gs.36/2023.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- b. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.

Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Esecutivi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

ART. 45. DISTACCO MANODOPERA

Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti salvo preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell'appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (dicasi **centomila euro**).

L'autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l'interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 46. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Si applicano gli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023 relativamente a ciascun Contratto esecutivo.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (dicasi **sessanta**) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell'articolo 212 del D.L.gs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (dicasi centomila euro), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 47. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Relativamente a ciascun Contratto esecutivo, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dei lavori del contratto esecutivo comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dicasi **dieci per cento**) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria



una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Ove, a valle delle attività in capo al RUP di cui al comma 1, l'Appaltatore confermi le riserve eventualmente iscritte sui documenti contabili, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto esecutivo e/o del Contratto Normativo è devoluta al Tribunale Ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 48. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 26, del presente CSA. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia *del libro unico del lavoro* di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (dicasi **cento euro**) a **500,00 €** (dicasi **cinquecento euro**) per ciascun lavoratore. Il lavoratore



munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (dicasi **cinquanta euro**) a **300,00 €** (dicasi **trecento euro**). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 49. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto normativo e dei contratti esecutivi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- b. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- c. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- d. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- e. per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 52 comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a **180** (**centottanta**) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

ART. 50. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 122, 123 e 124 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- a. mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti esecutivi;
- b. mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi PEC-MAIL.



Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:

- a. qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni automaticamente escludenti ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
- e. su proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
- f. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
- g. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
- i. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023;
- j. decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- k. ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del medesimo Contratto Applicativo;
- l. ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti esecutivi, per n. 5 volte anche non consecutive;
- m. mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;

le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k) comportano la risoluzione dell'intero Accordo Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo.

Costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi in corso, previa messa in mora di **15** (dicasi **quindici**) giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo contratto applicativo:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;



- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.

Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti esecutivi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.

Nei casi di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti esecutivi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 36/2023 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
 - ii. le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3 lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

ART. 51. EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita PEC MAIL, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore della Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.



In caso di mancata riconsegna dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dalla Committente e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **100,00 €** (dicasi **euro cento**), salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ART. 52. RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO PER INTERVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

La Committente ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti esecutivi.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con PEC.

L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

L'Assuntore non ha ulteriori diritti sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte della Committente.

Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1 del citato articolo 121, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro **20** (dicasi **venti**) giorni redige il Certificato di Ultimazione dei Lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di



smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI/RENTRI).

ART. 54. VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI / COLLAUDO

La verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti Esecutivi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Committente.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Per i contratti esecutivi di importo netto lavori inferiore a 30'000,00 €, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (dicasi **tre**) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (dicasi **due**) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti esecutivi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "**as built**" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun contratto applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (dicasi **quindici**) giorni dalla scoperta.

ART. 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Esecutivi vengono presi in consegna alla loro ultimazione a fronte di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra Direttore Lavori ed appaltatore.

ART. 56. COLLAUDO CONTABILE FINALE ACCORDO QUADRO

Entro **180** (dicasi **centottanta**) giorni dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro indicata all'articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti esecutivi, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti esecutivi svolti nell'ambito dell'Accordo Quadro. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento dell'Accordo Quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'Accordo Quadro".



Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 34 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art 37.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- b. ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
- e. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- f. la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
- g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
- i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- j. la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- k. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare



deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- l. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- m. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- n. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
- o. il completo sgombero dei cantieri entro 3 (dicasi tre) giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
- p. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

ART. 58. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate.

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 59. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE



In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto o anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dalla stessa direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'appaltatore che dovrà provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 60. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 61. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, INQUINAMENTO DEI SITI ED ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo contratto applicativo.

Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

- l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e



- medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.



L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

ART. 62. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere accettata integralmente dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- i. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- ii. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- iii. accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- iv. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- v. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **€ 200,00** (dicasi **duecento euro**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

ART. 63. CUSTODIA DEI CANTIERI

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

ART. 64. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati da ciascun Contratto Applicativo nel numero necessario esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.



Il cartello di cantiere, dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

ART. 65. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata da legge.

ART. 66. CRITERI AMBIENTALI MINIMI – MATERIALI E REQUISITI

Il presente bando si connota secondo i principi di tutela che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati sono stati definiti dal Piano di Azione Nazionale per il GPP, conformemente all' «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», di cui al DM 24 novembre 2025, Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e si intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore.

Si precisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali o non associabile ai criteri previsti, cioè che l'intervento di manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile. Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovrà essere conforme a quanto già installato.

PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli contratti esecutivi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.



In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 8, del presente CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’ arte” da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri od esalazioni;
- interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l’Assuntore dovrà:

- provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi di lavoro.

Alcuni interventi potranno essere, inoltre, richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in concomitanza con l’assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno: in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Giovanni Leone



ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PRO_4.0_SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



CONTRATTO QUADRO NORMATIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

CIG _____

tra

ACI INFORMATICA SPA (di seguito anche "ACI"), con sede legale in Roma, via Fiume delle Perle, 24 – CAP: 00144 (P.I. 00883311003 - C.F. 00405030586), nella persona dell'ing. Stefano Carosi, Direttore Acquisti e Appalti autorizzato alla stipula del presente contratto

e

_____ (di seguito anche solo "**Appaltatore**") con sede legale in _____, via _____ n. __, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

PREMESSO CHE

- con determinazione direttoriale n. _____ del _____ è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata sottosoglia per la stipula di un accordo quadro triennale di lavori di manutenzione e adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 per gli immobili demaniali ad uso governativo di Roma e Caserta, sedi degli uffici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo OEPV;
- con apposito provvedimento di nomina RUP assunto al prot. n. **152** del **16.1.2025**, l'ing. Giovanni Leone, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Lavori e servizi tecnici immobiliari, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sulla piattaforma MEPA di Consip;



- la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato la prima offerta non anomala, secondo quanto indicato in Disciplinare/Capitolato d'Oneri, come da verbale n. ...del del Seggio Amministrativo di Gara e da proposta di aggiudicazione a firma del RUP assunta al prot.n.;
- con determinazione prot. n.del la procedura in argomento, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata aggiudicata alla Società ;
- ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., sono state esperite tutte le richieste di informazioni antimafia di cui alla Banca Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo;
- è decorso ogni termine dilatorio eventualmente previsto dal Codice ai fini della stipula del contratto;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta in sede di gara;
- la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative e dal Bando istitutivo *Lavori del Mercato Elettronico della PA*;
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico di Appalto Specifico, che qui si intende allegato e costituente parte integrale e sostanziale del presente Contratto Quadro;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta;
- la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata con, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC per il presente Contratto è e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente schema di contratto;
- la Società è in possesso delle polizze assicurative RCT/RCO giuste previsioni di capitolato, allegato al presente contratto;



- l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'ideale cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- delega per la sottoscrizione prot. n. _____ del _____, qui allegata sub "_____";
- (eventuale) procura speciale del _____ al dott. _____ (rappresentante dell'Appaltatore), qui allegata sub "_____";
- Offerta economica dell'Appaltatore, qui allegata sub "_____".

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Capitolato Tecnico di Appalto con allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Progetto Tecnico del servizio e relativi allegati;
- Patto di integrità;
- Modulo sul conflitto di interessi potenziale;
- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n.36 del 2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____);
- Codice di Comportamento del personale dipendente dalla S.A.

1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato Tecnico con allegati;
- Offerta economica dell'Appaltatore;
- Contratto Quadro;
- Disciplinare/Capitolato d'Oneri con relativi allegati;
- Contratto esecutivo.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.



Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

➤ **SEDI:**

uffici amministrativi, sportelli, archivi e altri locali di proprietà o in uso alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA.

➤ **CONTRATTO:**

il presente contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla aggiudicazione della procedura di gara.

➤ **CONTRATTO ESECUTIVO:**

l'atto sottoscritto in esecuzione dell'Accordo quadro, avente ad oggetto l'attivazione e l'esecuzione dei lavori oggetto del Capitolato.

➤ **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/DIRETTORE DEI LAVORI:**

figura designata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, con le funzioni e le responsabilità attribuite dal medesimo articolo e dai relativi allegati.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Con il presente Accordo l'Amministrazione, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., regola l'affidamento all'Appaltatore dell'esecuzione di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso i soli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprietà della SNA o di proprietà di terzi condotti in locazione o altro titolo dalla SNA.

Nell'ambito dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- a. Lavori non urgenti;
- b. Lavori urgenti;
- c. Lavori di somma urgenza;

per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente Accordo quadro, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni afferenti, in via generale, alla declaratoria di cui alla cat. SOA OG11 – Impianti tecnologici e alla cat. SOA OG2 – Restauro e manutenzione immobili sottoposti a vincoli di tutela.

2.2 In particolare l'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori affidati, alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato, nel presente Accordo, nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di offerta economica qui allegata.

I lavori affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel presente Accordo, nei contratti esecutivi, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

I lavori saranno eseguiti da parte della struttura richiedente l'acquisto (SNA) tramite contratti esecutivi, nei quali saranno specificati le aree presso cui eseguire i lavori commessi, le tempistiche



entro cui i lavori stessi dovranno essere attivati e la loro durata complessiva.

L'appaltatore, entro **3** giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso.

La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell'appaltatore nei termini di cui sopra può comportare la risoluzione di diritto del presente Accordo per grave inadempimento dell'appaltatore stesso.

Unicamente per i lavori "urgenti" e di "somma urgenza" come definitivi in sede di Capitolato, si procederà con la trasmissione all'appaltatore, da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, di "Ordinativi" per l'esecuzione, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal capitolato medesimo; in tali casi, il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese. L'appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo della Committente alla sottoscrizione dei contratti esecutivi o all'emissione degli ordinativi per il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore medesimo.

2.3 L'Appaltatore, attesa la natura stessa del contratto quadro, non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell'Amministrazione, qualora i diversi ordini di servizio, ovvero la relativa durata, ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente contratto; né l'Amministrazione potrà essere chiamata a rispondere nei confronti dell'Appaltatore qualora gli ordini di servizio non dovessero essere emanati o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente contratto od alle attese dell'Appaltatore stesso.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente Accordo ha durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data della sua sottoscrizione e fino al raggiungimento del massimale, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti mediante contratto/i esecutivo/i ed ordinativo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

3.2. Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, venga raggiunto l'importo massimo contrattuale.

Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli contratti esecutivi/ordinativi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile stipulare contratti esecutivi o emettere ordinativi qualora sia esaurito il massimale previsto.

3.3 L'Amministrazione si avvale della possibilità, indicata dall'art. 120 comma 11 del d.lgs 36/2023, di prorogare la durata del contratto qualora, in casi eccezionali, risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e l'interruzione delle



prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

3.4 Ogni contratto esecutivo formalizzato prima della scadenza dell'accordo quadro potrà essere realizzato anche successivamente alla data prevista di scadenza dell'accordo quadro stesso, purché nei limiti temporali imposti dal contratto esecutivo stesso.

Art. 4 – Corrispettivo

4.1 Il presente contratto viene stipulato prevedendo a titolo di corrispettivo massimo l'importo di € _____ (_____/00), Iva esclusa.

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi richiesti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4.2 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60 comma 3, lettera b) del Codice.

4.3 Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso e invariato per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

5.1 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

5.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

5.3 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

5.4 L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

5.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo



contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

5.6 L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e nei suoi allegati.

5.7 L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

5.8 L'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

5.9 L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

5.10 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

6.1 L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o collaborazione professionale diretta, nel rispetto della normativa vigente.

6.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6.4 L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6.5 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ove previsti, di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni



stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6.6 Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

6.7 Resta inteso che l'Appaltatore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

6.8 L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

6.9 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto;*
- b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento;*
- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);*
- d) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;*
- e) eventuale subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;*
- f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori nonché l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;*
- g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;*
- h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;*
- i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del Contratto, ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;*
- j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad*



ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

k) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

6.10 L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

6.11 Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 D.lgs. 36/2023, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo decreto), la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

6.12 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta, allo scadere del termine di cui al comma precedente, oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, D.lgs. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Stazione Appaltante sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 – Penali

7.1 In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicate nel Capitolato Tecnico di Appalto.

7.2 Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà all'appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'appaltatore, entro 5 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell'appaltatore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore.



7.3 In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

7.4 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

7.5 L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, il 10% del valore netto del contratto. In caso di superamento di detta soglia, la ACI ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Art. 8 – Fatturazione e modalità di pagamento

8.1 Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a "misura" e secondo le indicazioni di dettaglio meglio definite in sede di Capitolato Tecnico.

Per ogni singolo contratto esecutivo si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che gli importi di tutti i contratti esecutivi confluiranno in un unico montante dei lavori per il lotto di riferimento.

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti esecutivi dell'Accordo Quadro, verrà indicato di volta in volta dalla Committente. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto esecutivo.

La liquidazione dei lavori svolti nell'ambito di ciascun contratto esecutivo avverrà per Stati di Avanzamento Lavori – S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad **€ 100.000,00** (dicasì **€ centomila/00**). Nel caso di contratti esecutivi aventi un importo complessivo inferiore ad € 100.000,00, il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

- a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi d.lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.



Per ogni singolo contratto esecutivo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.

Il pagamento delle prestazioni sarà corrisposto nel mese successivo all'erogazione delle prestazioni contrattuali ordinate, previa verifica della completezza e conformità della documentazione prodotta a valle della stessa rispetto alle prestazioni richieste, eseguita da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato II.14 al Codice, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, corrispondendo l'importo residuale dovuto con le stesse modalità sopradescritte.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima del pagamento, il Responsabile Unico del Progetto rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione ai fini dell'emissione della relativa fattura.

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Regolare Esecuzione entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.

8.2 Ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata alle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

8.3 Sull'importo netto progressivo delle prestazioni relative ad un singolo contratto esecutivo, l'Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.

Su ogni singolo contratto esecutivo sarà concessa, ove richiesta, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e dal Codice.

L'anticipazione verrà successivamente compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto esecutivo.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;



b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione sarà escussa dalla Committente in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Vista la natura delle prestazioni richieste che, di fatto, non consentono una preventiva ed esatta quantificazione della spesa complessiva stimata nel periodo contrattuale ma fissano solo un valore massimale atteso, non sarà possibile riconoscere quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione all'anticipazione del prezzo a valersi sul Contratto Quadro.

8.4 Al termine delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate in conformità a quanto previsto dal Capitolato. Ultimata la verifica, il Direttore dell'Esecuzione provvederà a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione e - qualora le attività commesse all'appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione della fattura. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

8.5 Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, verrà effettuato il pagamento di quanto ancora dovuto per le prestazioni eseguite.

8.6 Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza contrattuale di cui all'articolo 3, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica tecnica, economica e qualitativa delle prestazioni svolte nell'ambito del Contratto. Le risultanze di tale verifica verranno riportate nel "Certificato di Verifica di conformità" del servizio.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al precedente paragrafo.

8.7 Le fatture dovranno essere prodotte ed intestate seguendo le indicazioni riportate nel Capitolato d'appalto o in occasione di ciascun Contratto esecutivo/Ordinativo.

8.8 L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati sono i seguenti:

- IBAN _____, presso banca _____, intestato a _____.



I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- _____ (C.F. _____).

8.9 L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI, alla SNA ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8.10 Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

8.11 Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

8.12 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Amministrazione - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Il pagamento effettivo avverrà entro i 30 giorni solari decorrenti dall'intervenuto sblocco della posizione di regolarità.

Art. 9 – Risoluzione

9.1 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione - a mezzo posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento - l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale d'appalto, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Divieto di cessione del contratto



– cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Garanzia di esecuzione), 13 (Subappalto), 14 (Responsabilità civile), 17 (riservatezza), e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo del contratto.

9.2 L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore -a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della cauzione;
- d) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- e) mancato rispetto del Patto di Integrità;
- f) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 16 (Disposizioni antimafia) del presente contratto;
- g) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del presente contratto qualora nei confronti dell'esecutore e/o dei componenti la compagine sociale dell'esecutore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

9.3 In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto-cessione dei crediti

10.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

10.2 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

10.3 Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 11 – Recesso

11.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente,



dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

11.2 Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

11.3 L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

11.4 Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., ACI ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 12 - Garanzia di esecuzione

12.1 A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria n. _____ del _____, emessa da _____, una garanzia di esecuzione a favore di ACI per una somma pari ad € _____.

12.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

12.3 La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta dell'Appaltatore, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

12.4 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di integrazione che effettuerà l'Amministrazione, quest'ultima ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

12.5 Inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 9, D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Art. 13 - Subappalto

13.1 [OVE PREVISTO] Essendo stato indicato, nell'atto di partecipazione alla procedura di gara, è consentito il subappalto dei seguenti servizi indicati nella domanda di partecipazione:

13.2 A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In



caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, ACI procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

13.3 L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

13.4 L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui all'art.119, c.11 lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

13.5 I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

13.6 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice](#).

13.7 In caso ricorrano motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

13.8 L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

13.9 L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

13.10 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.



Art. 14 – Responsabilità civile

14.1 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

14.2 A norma dell'art. 117 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi nonché una polizza assicurativa per la Responsabilità civile operai prestatori di lavoro.

14.3 Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nella suddetta polizza resterà a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi.

14.4 L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

14.5 Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

14.6 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

14.7 Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Stazione Appaltante - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

Art. 15 – Oneri fiscali, spese contrattuali

15.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere tributario, nonché le spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

15.2 L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 1 comma 295 della L. 296/2006, si applicano le disposizioni riguardanti le



Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

Art. 16 - Disposizioni antimafia

16.1 [OVE NECESSARIO] L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

16.2 L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

16.3 L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

16.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 17 – Riservatezza

17.1 L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

17.2 L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento").

17.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà

dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 18 – Tutela dei dati personali

18.1 Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del trattamento".

18.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

18.3 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

18.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

18.5 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

18.6 Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

18.7 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

18.8 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

18.9 La ACI potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. La ACI comunicherà, per ciascun Lotto, il "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del contratto.

Art. 19 – Designazione del Responsabile del trattamento

19.1 L'Appaltatore è designato dalla ACI "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad



osservare per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

19.2 Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

19.3 Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

19.4 I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

19.5 Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

19.6 Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

19.7 Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

19.8 Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisi (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

19.9 Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati



standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

19.10 Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

19.11 Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni...).

19.12 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

19.13 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per ACI INFORMATICA il dott. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____;

- per l'Appaltatore, il dott. _____, il cui dato di contatto è _____@_____.

19.14 Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.

19.15 Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.

19.16 Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 20 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione contrattuale (DL)

20.1 La SNA provvederà alla nomina del relativo Responsabile unico del progetto per la fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori per ciascun Lotto, ove ritenuto necessario e nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 21 – Responsabile di contratto per l'Appaltatore

21.1 L'appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto con ACI e, con riferimento ai contratti esecutivi dipendenti dal presente accordo, con la SNA il dott. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente dell'appaltatore.

21.2 Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica anche certificata.

21.3 Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti



recapiti:

- Contatto: _____;
- Telefono _____;
- E-mail: _____;
- PEC mail: _____;

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

21.4 Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

21.5 Il responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.

Art. 22 - Patti d'integrità

22.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione dei Patti d'integrità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Patti di integrità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

22.2 L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.

22.3 ACI si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.lgs. n. 159/2011.

Art. 23 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma, restando esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 – Spese

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.



Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.

Art. 25 – Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

La presente scrittura è letta ed approvata dai componenti, i quali la sottoscrivono digitalmente mediante strumenti informatici.

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____



PROCEDURA N° LVZ0013J26

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

PRO_4.1_SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

CIG ACCORDO QUADRO _____

CIG CONTRATTO ESECUTIVO _____

TRA

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (d'ora in poi anche "SNA") con sede legale in Roma via dei Robilant, 11, 00100 - CF: 80006130613, rappresentata ai fini del presente atto da _____ in qualità di Segretario Generale/Direttore/Procuratore

e

_____ (di seguito anche solo "**Appaltatore**") con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

PREMESSO

- che, all'esito dell'espletamento della procedura negoziata sottosoglia per la stipula di un accordo quadro triennale di lavori per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o adeguamento normativo ex TUSL 81/2008 e s.m.i. da erogarsi presso le sedi immobiliari in uso ad ACI Informatica S.p.A, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in data _____ è stato stipulato l'Accordo Quadro n. _____;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si è obbligato, tra l'altro, a stipulare i contratti esecutivi per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per il lotto aggiudicato con l'Amministrazione contraente;
- che con il presente contratto esecutivo si intende dare attuazione all'Accordo Quadro nella parte relativa all'esecuzione di _____;



- [eventuale: che con determinazione ... si è approvata la documentazione progettuale esecutiva degli interventi in questione];
- che le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nell'Accordo Quadro di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, come previsto dall'Accordo Quadro stesso;
- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico di Appalto Specifico e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione contraente e l'Appaltatore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- che in caso di contrasto tra Accordo Quadro e Contratto esecutivo, il primo prevarrà sul secondo, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata in forma scritta;
- che la Committente ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'Appaltatore.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Valore delle Premesse e allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, gli allegati e i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico d'Appalto;
- Accordo Quadro relativo;
- [eventuale] indicare gli ulteriori allegati necessari in relazione all'opera da eseguire

I documenti elencati si intendono parti integranti e sostanziali del presente Contratto esecutivo ancorché non materialmente allegati.

Art. 2 – Oggetto e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente Contratto esecutivo consiste nell'affidamento dei seguenti lavori: [descrizione dei lavori e specificazione della tipologia di intervento: lavoro non urgente, lavoro urgente o lavoro di somma urgenza] _____

Il luogo di esecuzione dei lavori è _____



L'Impresa si impegna all'esecuzione senza riserva alcuna alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti dallo stesso richiamati.

Ai sensi dell'art. 114 d.lgs. n. 36/2023 oltre All. II.14 al medesimo decreto, è designato, quale Direttore dei Lavori, _____

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, salvo per le lavorazioni per le quali sia stato autorizzato il subappalto.

Ai fini del presente Contratto esecutivo, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per tutto il periodo di durata del contratto medesimo. Tali oneri si considerano ricompresi nel corrispettivo del contratto.

Le lavorazioni dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Impresa dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche alla normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e agli standard tecnici nazionali ed internazionali.

È obbligo dell'Impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Impresa eseguirà gli interventi a proprie spese entro il termine indicato per gli stessi.

L'impresa dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza e dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto esecutivo.

Art. 3 – Durata

Il termine di ultimazione dei lavori è pari a complessivi ... giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori [oppure, per i lavori urgenti o di somma urgenza] dalla data dell'ordinativo del Direttore dei Lavori.

L'Impresa dichiara di riconoscere la congruità del termine di ultimazione lavori indicato al comma precedente e, più in generale, della tempistica stabilita dal cronoprogramma.

L'Impresa si obbliga all'ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.



Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo del presente appalto è stabilito interamente a *misura*.

Il corrispettivo complessivo massimo spettante all'Impresa per i servizi oggetto del presente contratto è pari a euro [...], IVA esclusa, di cui: servizi a misura euro [...], oneri per la sicurezza euro [...], costo per la manodopera euro [...]

L'importo indicato costituisce l'importo massimo che potrà essere corrisposto all'Impresa sulla base dei prezzi unitari risultanti dai prezzari di aggiudicazione. Il Contraente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla corresponsione dell'intero importo indicato nel comma precedente del presente articolo.

Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà, quindi, determinato sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore Operativo.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Art. 5 – Penali

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, saranno applicate nei confronti dell'Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico e con le modalità indicate nell'Accordo Quadro – Contratto Normativo di Lotto.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Sarà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione corrisposta verrà compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.



L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Impresa decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi alla stessa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

[I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo avverranno sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad € 100.000,00 [oppure, laddove l'importo complessivo dei lavori fosse inferiore ad € 100.000,00: il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori].

[in alternativa]

[Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto].

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data della certificazione di ultimazione lavori e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 15 giorni.

La rata di saldo verrà corrisposta entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

I pagamenti avverranno entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato; l'erogazione a favore dell'Appaltatore presuppone la previa presentazione di fattura elettronica.

La fattura potrà essere emessa dopo l'adozione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Verificata la correttezza e la completezza della fornitura, il RUP emetterà l'attestazione di regolare esecuzione e ne darà comunicazione all'Operatore economico che potrà emettere la fattura elettronica. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, salva l'impossibilità di procedere al pagamento per causa non imputabile a questa Amministrazione.

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla **Presidenza del Consiglio – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, C.F. 80006130613, sede: Via M. Caviglia, 24 - 00135 Roma.**

Nella fattura dovranno essere inseriti tutti i dati necessari e, in particolare, i seguenti:



- nel blocco “dati relativi alla trasmissione”, il codice IPA dell’Amministrazione destinataria, che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica, è il seguente: **4RWC8P**;
- nel blocco “dati del cedente/prestatore”, tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla sede dell’operatore economico;
- nel blocco “dati del cessionario/committente”, i dati anagrafici e quelli relativi alla sede della Stazione Appaltante, così come sopra indicati;
- nel blocco “dati generali del documento”, la data, il numero e l’importo totale del documento;
- nel blocco “dati del contratto”, l’identificativo del contratto (n. procedura, la data di stipula del contratto):
- nel blocco “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura”, la descrizione sintetica delle attività effettuate con indicazione del periodo di riferimento;
- nel blocco “dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’aliquota IVA e il regime fiscale applicato (riferimento normativo), indicando la **S** (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA”;
- nel blocco “dati relativi al pagamento”, le modalità di pagamento, l’importo, l’istituto bancario, il codice IBAN (che deve coincidere con quello comunicato alla Stazione appaltante in sede di tracciabilità dei flussi finanziari).

La SNA applica le norme in materia di scissione dei pagamenti (art. 17 ter del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), e comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, in materia di modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni).

La SNA, in caso di dimostrata inadempienza, si riserva comunque la facoltà di trattenere le somme fatturate, a compensazione delle mancate o carenti prestazioni derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario.

L’Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e - comunque - non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione del SAL prescindendo dall’importo minimo richiamato.

A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti esecutivi è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.



In ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si applica l'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, in base al quale il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Appaltatore, di seguito indicato: ...

Ai sensi del richiamato articolo 3, legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare]
- Data e luogo di nascita: [completare]
- Indirizzo di residenza: [completare]
- Nazionalità: [completare]
- Codice fiscale: [completare]

[aggiungere altre persone, ove necessario]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto esecutivo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni alla Committente ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

L'operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.



Art. 7 – Patto di integrità

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto esecutivo, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità sottoscritto in data ...

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Patto di integrità.

Art. 8 – Risoluzione

Operano le previsioni di cui all'art. 9 del Contratto Quadro, cui integralmente si rinvia e si intendono qui accettate.

Art. 9 - Recesso

Operano le previsioni di cui all'art. 11 del Contratto Quadro, cui integralmente si rinvia e si intendono qui accettate.

Art. 10 – Subappalto

[da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta]

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.

[da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta]

L'Appaltatore, conformemente alle previsioni indicate nell'accordo quadro e a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al XX% dell'importo massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali:

- a.;
- b.

Operano le restanti previsioni di cui all'art. 13 del Contratto Normativo cui si rinvia e che qui si ritengono integralmente accettate dalle Parti.

Art. 11 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al d.lgs. n. 81/2008.



L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori [inserire a quale categoria appartengono i lavoratori:] e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) [da riportare solo se ci si avvale del subappalto] l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Committente per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Committente provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 12 – Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente Contratto esecutivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Committente.

Sono a carico dell'Appaltatore, anche gli oneri tributari inerenti al pagamento dell'imposta di bollo in relazione a tutti gli atti ad essa assoggettati in quanto rientranti nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Art. 13 – Foro competente e clausola arbitrale

Il Foro competente è Roma.



È esclusa la competenza arbitrale.

....., li

L'Appaltatore

la SNA

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____